

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 aprile 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 agosto 2016, n. 1.

Modificazioni al regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6). (16R00577)..... Pag. 1

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2016, n. 10.

Istituzione del nuovo Comune di Ville di Fiemme mediante la fusione dei Comuni di Carano, Daiano e Varena. (16R00528)..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2016, n. 11.

Istituzione del nuovo Comune di Novella mediante la fusione dei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo. (16R00529)..... Pag. 6

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 13 ottobre 2016, n. 20.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018. (16R00496)..... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 ottobre 2016, n. 30.

Modifiche ai regolamenti di esecuzione in materia di formazione specifica in medicina generale e di formazione medica specialistica. (16R00494)..... Pag. 11

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 settembre 2016, n. 0186/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). (16R00542)..... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 settembre 2016, n. 0190/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate). (16R00543)..... Pag. 20



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2016, n. 70.

Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016. (16R00564)..... *Pag.* 21

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2016, n. 71.

Disposizioni in materia di trasporto di salme e di cadaveri. Modifiche alla l.r. 18/2007. (16R00565)..... *Pag.* 28

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2016, n. 72.

Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012. (16R00566)..... *Pag.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2016, n. 73/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione). (16R00567)..... *Pag.* 32

REGIONE ABRUZZO


LEGGE REGIONALE 27 settembre 2016, n. 34.

Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)). (16R00517)..... *Pag.* 35

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 settembre 2016, n. 20.

Disposizioni per favorire l'economia. Disposizioni varie. (16R00511) *Pag.* 40



REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 agosto 2016, n. 1.

Modificazioni al regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 36 del 16 agosto 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione all'art. 3

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), le parole: «, di seguito denominate concorsi» sono soppresse.

Art. 2.

Modificazioni all'art. 4

1. Al comma 1 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 1/2013, dopo le parole: «mediante concorso» sono aggiunte le seguenti: «, corso-concorso».

2. Al comma 2 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 1/2013, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il corso-concorso può essere indetto per esami o per titoli ed esami.».

3. Dopo la lettera *b*) del comma 3 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 1/2013, è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) in caso di corso-concorso, una o più prove scritte o prove pratiche e una prova orale. Una delle prove scritte può essere di tipo teorico-pratico.».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 4-bis

1. Dopo l'art. 4 del regolamento regionale n. 1/2013, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Disposizioni relative al corso-concorso*). — 1. Il corso-concorso si articola in un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati, organizzato dall'Amministrazione regionale con l'eventuale collaborazione di altri enti, e in un esame finale. L'ammissione dei candidati al corso può essere determinata dal superamento di una preselezione.

2. Sono ammessi all'esame finale i candidati che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle ore di durata del corso.».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 5

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 1/2013, dopo le parole: «in concorsi» sono inserite le seguenti: «, corsi-concorso».

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 1/2013 è sostituita dalla seguente:

«*b*) ordine di graduatoria dei soggetti risultati idonei in concorsi, corsi-concorso o selezioni in corso di validità per la copertura di posti di pari categoria e posizione di diverso profilo, purché in possesso dei prescritti requisiti professionali, con priorità per le graduatorie di concorso e corso-concorso;».

3. Al comma 2 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 1/2013, dopo le parole: «di concorso» sono inserite le seguenti: «, di corso-concorso».

Art. 5.

Modificazione all'art. 6

1. Al comma 1 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 1/2013, le parole: «a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «a tempo indeterminato o determinato».


Art. 6.

Modificazioni all'art. 11

1. Al comma 1 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 1/2013, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) per i concorsi e i corsi-concorso, il numero dei posti che si intendono ricoprire e, limitatamente ai corsi-concorso, il numero dei posti disponibili per il corso, la durata e le modalità di espletamento del medesimo, nonché i criteri e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione;».

2. Alle lettere *d*) ed *e*) del comma 1 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 1/2013, dopo le parole: «per i concorsi» sono aggiunte le seguenti: «e i corsi-concorso».



3. Al comma 1 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 1/2013, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) l'avviso, per i candidati con disabilità, di specificare gli ausili necessari e i tempi aggiuntivi eventualmente richiesti, in relazione alla situazione personale, per l'espletamento delle prove d'esame;».

Art. 7.

Modificazione all'art. 13.

1. Al comma 4 dell'art. 13 del regolamento regionale n. 1/2013, dopo le parole: «del bando» sono aggiunte le seguenti: «, adottate con provvedimento motivato del dirigente della struttura competente.».

Art. 8.

Modificazioni all'art. 14

1. Alla lettera *j*) del comma 3 dell'art. 14 del regolamento regionale n. 1/2013, dopo le parole: «conseguito e» sono aggiunte le seguenti: «, se previsto dal bando.».

2. Il comma 4 dell'art. 14 del regolamento regionale n. 1/2013 è sostituito dal seguente:

«4. I candidati con disabilità devono specificare nella domanda di partecipazione gli ausili necessari e i tempi aggiuntivi eventualmente richiesti, in relazione alla situazione personale, per l'espletamento delle prove d'esame, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e di ogni altra disposizione vigente in materia al momento dell'avvio della procedura selettiva. Alla domanda deve essere allegata apposita certificazione medica.».

3. Il comma 6 dell'art. 14 del regolamento regionale n. 1/2013 è sostituito dal seguente:

«6. Il candidato deve, inoltre, allegare alla domanda di partecipazione eventuali documenti e titoli esplicitamente previsti dal bando. Il versamento del contributo di ammissione alla procedura selettiva deve essere effettuato entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione. In difetto, nel caso in cui il candidato non provveda alla regolarizzazione nel termine di cui all'art. 15, comma 3, lo stesso è escluso dalla procedura.».

Art. 9.

Modificazioni all'art. 15

1. Il comma 2 dell'art. 15 del regolamento regionale n. 1/2013 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui dall'istruttoria delle domande di partecipazione risulti che il candidato abbia omissa la dichiarazione di uno o più dei requisiti di cui all'art. 14, comma 3, lettere *a*), *b*), *g*), *h*), *i*), *j*) e *k*), ne viene disposta la non ammissione alla procedura selettiva da parte del dirigente della struttura competente, con specificazione dei relativi motivi di esclusione. La non ammissione è,

altresì, disposta in caso di omissa sottoscrizione della domanda, se da presentare in forma cartacea, nel caso in cui la domanda sia presentata, recapitata o spedita all'ente oltre i termini indicati nel bando, ovvero se presentata in forma diversa da quella prevista dal bando.».

2. Al comma 3 dell'art. 15 del regolamento regionale n. 1/2013, dopo le parole: «sul sito istituzionale» sono aggiunte le seguenti: «e all'albo notiziario».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 15 del regolamento regionale n. 1/2013, è inserito il seguente:

«3-bis. Il candidato che non abbia dichiarato ogni elemento utile a comprovare l'esonero dall'accertamento linguistico preliminare, e non abbia provveduto a sanare l'irregolarità riscontrata entro il termine assegnatogli, è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico previsto per la procedura selettiva.».

4. Al comma 4 dell'art. 15 del regolamento regionale n. 1/2013, le parole: «all'atto della» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine per la».

Art. 10.

Modificazioni all'art. 23

1. Il comma 1 dell'art. 23 del regolamento regionale n. 1/2013 è sostituito dal seguente:

«1. Prima dell'inizio della prova pratica, la commissione esaminatrice stabilisce le modalità e i contenuti, se non previsti dal bando o definiti nella prima riunione, della prova, che deve comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti, nonché gli eventuali ulteriori criteri necessari alla sua valutazione, e predispone le tracce oggetto della prova.».

2. Al comma 4 dell'art. 23 del regolamento regionale n. 1/2013, le parole: «all'inizio di ciascuna giornata d'esame o» sono soppresse.

Art. 11.

Modificazione all'art. 31


1. Al comma 7 dell'art. 31 del regolamento regionale n. 1/2013, le parole: «a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «a tempo indeterminato o determinato».

Art. 12.

Modificazione all'art. 36

1. Dopo il comma 2 dell'art. 36 del regolamento regionale n. 1/2013, è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle procedure selettive uniche di cui all'art. 40 sono considerati componenti interni della commissione di cui al comma 2 i dipendenti dagli enti i cui posti sono messi a bando dalla procedura.».



Art. 13.

Sostituzione dell'art. 40

1. L'art. 40 del regolamento regionale n. 1/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 40 (*Procedure selettive uniche*). — 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 41, comma 5, della legge regionale n. 22/2010, l'Amministrazione regionale, per la copertura di uno o più posti disponibili nei diversi enti di cui all'art. 1, può bandire procedure selettive uniche a tempo indeterminato o determinato.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), i Comuni sono tenuti a bandire le procedure selettive per il reclutamento del personale a tempo indeterminato o determinato per il tramite dell'Amministrazione regionale.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, gli enti di cui all'art. 1, ad esclusione dell'Amministrazione regionale, comunicano alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno di risorse umane i dati per l'avvio delle procedure selettive uniche, sulla base dell'aggiornamento annuale del piano di programmazione del fabbisogno del personale, specificando la categoria, la posizione e il profilo dei posti da ricoprire, nonché la riserva di posti destinata alla categoria riservataria di cui all'art. 33.

4. L'Amministrazione regionale, acquisite le richieste informazioni di cui al comma 3 e verificata la non sussistenza di graduatorie vigenti per i profili richiesti o per profili equivalenti, procede all'indizione di una o più procedure selettive, accorpando i posti individuati dagli enti, avuto riguardo alle competenze professionali richieste e stabilendo se le stesse siano da espletarsi per esami o per titoli ed esami.

5. L'Amministrazione regionale gestisce l'intera procedura selettiva con le modalità disciplinate dal presente regolamento e approva le relative graduatorie, comunicando inoltre agli enti coinvolti i nominativi dei candidati aventi diritto all'assunzione. Le graduatorie approvate sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Per ogni procedura selettiva unica, il bando indica gli enti di assegnazione per ogni posto da ricoprire.

7. Al termine della procedura selettiva unica sono stilate una graduatoria generale degli idonei e tante graduatorie quanti sono gli enti coinvolti nella procedura.

8. Il candidato è collocato nella graduatoria generale e nelle graduatorie degli enti per i quali ha fatto espressa richiesta di assegnazione all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva unica.

9. Il candidato risultato vincitore in più graduatorie ha diritto di scegliere l'ente e il posto presso il quale essere assunto. Una volta effettuata la scelta, lo stesso decade dalle altre graduatorie in cui risulta collocato.

10. Per le assunzioni a tempo indeterminato, l'utilizzazione delle graduatorie di altri enti di cui all'art. 1 è ammessa, previa convenzione tra gli enti interessati, per la sola copertura di posti che l'ente richiedente abbia individuato nei propri atti di programmazione del fabbisogno di risorse umane. In tali casi, la rinuncia all'assunzione non determina conseguenze sulla collocazione nella graduatoria.

11. L'assunzione da graduatorie esitate da procedure selettive uniche da parte di enti non coinvolti nella procedura è proposta al candidato avente il punteggio, determinato ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2, più elevato nella graduatoria generale della procedura selettiva unica.

12. In caso di utilizzo della graduatoria generale per l'assunzione a tempo indeterminato da parte di enti non coinvolti nella procedura, la rinuncia per due volte all'assunzione determina la cancellazione dalla medesima. Resta ferma in tal caso la collocazione nelle graduatorie degli enti coinvolti nella procedura.

13. Il candidato chiamato ad assumere servizio a tempo determinato che rinunci per due volte consecutive è collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria da cui è stata effettuata la chiamata.

14. Non sono chiamati per l'assunzione a tempo determinato, mediante utilizzo delle graduatorie esitate dalla medesima procedura selettiva unica, i candidati già in servizio presso altri enti.

15. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.».

Art. 14.

Disposizione transitoria

1. Le procedure selettive i cui bandi siano già stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portate a termine sulla base delle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione dei relativi bandi.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 3 agosto 2016

ROLLANDIN

(*Omissis*).

16R00577



REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2016, n. 10.

Istituzione del nuovo Comune di Ville di Fiemme mediante la fusione dei Comuni di Carano, Daiano e Varena.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II - Supplemento n. 3 del 25 ottobre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***ISTITUZIONE DEL COMUNE DI VILLE DI FIEMME****Art. 1.***Fusione dei Comuni di Carano, Daiano e Varena*

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2020 il Comune di Ville di Fiemme mediante la fusione dei Comuni di Carano, Daiano e Varena.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Ville di Fiemme è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Carano, Daiano e Varena.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Ville di Fiemme le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Daiano alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'art. 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2.*Capoluogo e sede del Comune*

1. La sede legale del Comune di Ville di Fiemme è situata nell'abitato di Daiano, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3.*Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Ville di Fiemme subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Carano, Daiano e Varena.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

Art. 4.*Beni di uso civico*

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, considerati frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

*Capo II***DISPOSIZIONI TRANSITORIE****Art. 5.***Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.



Art. 6.

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2019 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Ville di Fiemme e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 7.

Regime degli atti

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

Art. 8.

Mobilità del personale

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 9.

Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari possono essere assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del nuovo Comune di Ville di Fiemme, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Ville di Fiemme.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Ville di Fiemme, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Varena vigenti alla data del 31 dicembre 2019.

Art. 10.

Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Ville di Fiemme si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2020.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, tre seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei tre Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo art. 33, comma 1, lettere da a) fino a d), compie le seguenti operazioni:

1) forma per ognuno dei tre Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nella sezione elettorale del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;

2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle tre graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei tre seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:

2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale n. 3 del 1994 e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera c) del medesimo art. 33; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);

4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).



Art. 11.

Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a quattro assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Ville di Fiemme è pari a tre volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'art. 12 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a tre, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Art. 12.

Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica

1. Al sindaco e agli assessori del Comune di Ville di Fiemme spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63 per i sindaci e gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 4 livello intermedio.

Art. 13.

Esercizio provvisorio

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 del Comune di Ville di Fiemme, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina vigente. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2019 dei Comuni originari.

Art. 14.

Norma di rinvio

1. A seguito del processo di fusione al Comune di Ville di Fiemme sono riconosciuti i contributi previsti dall'art. 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 176 di data 9 settembre 2015.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 19 ottobre 2016

KOMPATSCHER

16R00528

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2016, n. 11.

Istituzione del nuovo Comune di Novella mediante la fusione dei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II - Supplemento n. 3 del 25 ottobre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI NOVELLA

Art. 1.


Fusione dei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2020 il Comune di Novella mediante la fusione dei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Novella è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Novella le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Revò alla data di estinzione.



5. In conformità a quanto disposto dall'art. 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2.

Capoluogo e sede del Comune

1. La sede legale del Comune di Novella è situata nell'abitato di Revò, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune sono dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Novella subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

Art. 4.

Beni di uso civico

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, considerati frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

Art. 5.

Municipi

1. Lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di municipi, quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di valorizzare le comunità locali. Il funzionamento di ciascun municipio è affidato ad un comitato di gestione, che svolge le proprie funzioni a titolo gratuito, composto da un prosindaco e da un minimo di due a un

massimo di quattro consultori, eletti fra i cittadini residenti nella circoscrizione del municipio in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. La carica di sindaco, assessore e consigliere comunale del Comune di cui fa parte il municipio è incompatibile con la carica di componente del comitato di gestione.

2. Per ciascun Comune estinto potrà essere costituito un solo municipio.

3. Lo statuto stabilisce:

a) il numero dei componenti di ciascun comitato entro i limiti fissati dal comma 1;

b) le forme per l'elezione dei componenti del comitato che deve avvenire contestualmente all'elezione del consiglio comunale;

c) le funzioni consultive e partecipative del comitato.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera b), la prima elezione dei componenti del comitato avviene entro il termine stabilito dallo statuto comunale del nuovo Comune Novella.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali


1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

Art. 7.

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2019 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Novella e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.



Art. 8.

Regime degli atti

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

Art. 9.

Mobilità del personale

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 10.

Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del nuovo Comune di Novella, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Novella.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Novella, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Revò vigenti alla data del 31 dicembre 2019.

Art. 11.

Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Novella si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2020.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, cinque seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei cinque Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 1, lettere da *f*) fino a *i*) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dall'art. 38 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e dall'art. 11 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo art. 34, comma 1, lettere da *a*) fino a *e*), compie le seguenti operazioni:

1) forma per ognuno dei cinque Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nelle sezioni elettorali del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;


2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle cinque graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei cinque seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:

2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 1, lettere da *f*) fino a *i*) della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera *d*) del medesimo art. 34; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);

4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).



Art. 12.

Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a cinque assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Novella è pari a quattro volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'art. 13 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a quattro, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Art. 13.

Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica

1. Al sindaco e agli assessori del Comune di Novella spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63 per i sindaci e gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 6 livello base.

Art. 14.

Esercizio provvisorio

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 del Comune di Novella, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina vigente. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2019 dei Comuni originari.

Art. 15.

Norma di rinvio

1. A seguito del processo di fusione al Comune di Novella sono riconosciuti i contributi previsti dall'art. 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 176 di data 9 settembre 2015.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 19 ottobre 2016

KOMPATSCHER

16R00529

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 13 ottobre 2016, n. 20.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 18 ottobre 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione delle entrate

1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2016 - competenza

Titolo - Tipologia	Importo
1-101	+120.000,00
2-101	+2.499.501,16
2-105	+3.175.233,23
3-100	+432.740,22
4-200	-2.356.680,40
4-300	-2.762.053,99
4-500	-126.648.646,00
5-300	+131.458.835,68



Anno 2018 - competenza	
Missione - programma - titolo	Importo
1-2-1	+20.862,00
1-3-2	+11.986.242,04
1-10-1	+260.000,00
4-2-1	+314.477,40
7-1-1	+500.000,00
7-1-2	-500.000,00
9-5-1	+685.000,00
9-5-2	+35.000,00
14-1-3	+698.440,00
20-1-1	-335.339,40
20-3-2	-11.986.242,04

Art. 3.

Allegato

1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (*Allegato A*).

2. Viene allegato alla presente legge il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (*allegato B*).

Art. 4.

Autorizzazione

1. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 13 ottobre 2016

KOMPATSCHER

(*Omissis*).

16R00496

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 ottobre 2016, n. 30.

Modifiche ai regolamenti di esecuzione in materia di formazione specifica in medicina generale e di formazione medica specialistica.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 25 ottobre 2016)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 4 ottobre 2016, n. 1073;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica al decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, recante «Regolamento sulla formazione specifica in medicina generale».

1. Dopo l'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, è aggiunto il seguente Capo IV:

«Capo IV

Disciplina relativa alle indennità aggiuntive

Art. 10 (*Indennità aggiuntiva per le conoscenze linguistiche*). — 1. La Provincia corrisponde ai medici in formazione che sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente, un'indennità aggiuntiva dell'ammontare di € 450,00 mensili.


2. La Provincia eroga ai medici l'indennità aggiuntiva di cui al comma 1 dall'inizio della formazione specifica in medicina generale o dal mese successivo a quello dell'acquisizione dell'attestato. L'indennità aggiuntiva è erogata fino al conseguimento della formazione specifica in medicina generale».

Art. 2.

Modifica al decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, recante «Regolamento sulla formazione medica specialistica».

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, è così sostituito:

«Art. 5 (*Assegni per la formazione di medici specialisti*). — 1. L'avviso di selezione per l'attribuzione degli assegni di cui al Titolo III, Capo III, della legge, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, indica le specialità e il numero dei posti, ed eventualmente le strutture in relazione alle quali l'assegno può essere fruito, il termine per la presentazione delle domande da parte degli



interessati e le modalità della selezione. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di selezione.

2. L'avviso di selezione può prevedere che ai sensi dell'art. 30 della legge, e successive modifiche, il godimento di determinati assegni sia riservato a specifiche categorie di aspiranti.

3. Possono essere previsti avvisi di selezione distinti per strutture convenzionate o non convenzionate. Per queste ultime l'avviso di selezione può prevedere che l'assegno possa essere concesso esclusivamente se esse possiedono determinati requisiti.

4. Nella domanda va indicata la specialità e l'università o l'organismo a cui si aspira ad accedere. Alla domanda va allegata la documentazione curriculare.

5. La commissione di valutazione, composta da cinque persone scelte in modo da garantire la prevalenza di esperti nelle discipline mediche, forma la graduatoria degli aspiranti idonei, previo esame della documentazione presentata e previo controllo della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2.

6. La valutazione delle domande e la formazione della graduatoria si basano sui seguenti elementi, secondo i criteri di punteggio riportati nell'avviso di selezione:

a) titoli di studio, che valgono quali requisiti di accesso agli interventi di sostegno di cui all'art. 22 della legge, con specifico riguardo ai titoli accademici, anche postlaurea;

b) titoli scientifici, ivi comprese l'attività di ricerca, le pubblicazioni, la partecipazione ad iniziative o ad organismi nel rispettivo campo professionale;

c) titoli di formazione e aggiornamento nel rispettivo campo professionale;

d) titoli di servizio nel rispettivo campo professionale;

e) titoli didattici nel rispettivo campo professionale.

7. A parità di punteggio, è preferito o preferita l'aspirante che non risulti già in possesso di un titolo di formazione medica specialistica.

8. L'ammontare degli assegni varia da € 1.549,37 a € 2.500,00 mensili lordi, a seconda del luogo di formazione e tenuto conto della convenzione stipulata con l'ente di formazione.

9. La Provincia corrisponde ai medici che ricoprono un posto di formazione nell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e che sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente, un'indennità aggiuntiva dell'ammontare di € 450,00 mensili. La Provincia eroga ai medici l'indennità aggiuntiva dall'inizio della formazione medica specialistica o dal mese successivo a quello dell'acquisizione dell'attestato. L'indennità aggiuntiva è erogata fino al conseguimento della formazione medica specialistica.

10. Per la frequenza di formazioni integrative, svolte dopo l'assolvimento della formazione specialistica e in base ai rispettivi criteri possono essere concessi contributi di importo pari al 50 per cento delle tasse d'iscrizione e

fino ad un massimo di € 2.500,00 annui o gli importi di cui al comma 8, in base al fabbisogno del Servizio sanitario provinciale e in relazione alla durata della formazione.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 ottobre 2016

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

16R00494

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 settembre 2016, n. 0186/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41
del 12 ottobre 2016)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), ed in particolare l'art. 14 che disciplina l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da parte delle regioni, nonché la destinazione delle risorse che confluiscono nello stesso;


Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e, in particolare, l'art. 39 che istituisce il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, di seguito denominato Fondo regionale, e disciplina le modalità di utilizzo dello stesso;

Vista, altresì, la deliberazione della giunta regionale 13 maggio 2016, n. 808, in base alla quale, in attuazione dell'art. 36, comma 3-bis, lettera b), e dell'art. 39, comma 3, della legge n. 18/2005, sono stati individuate le tipologie di azioni finanziabili attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale;

Ritenuto di disciplinare con regolamento i criteri e le modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale;

Sentita la commissione regionale per il lavoro la quale nella seduta del 29 giugno 2016 ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento regionale recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;



Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della giunta regionale 23 settembre 2016, n. 1766, con la quale è stato approvato il «regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

Decreta:

1. È emanato il «regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(Omissis).

Capo I

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'art. 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi volti al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione, incentivazione, realizzazione e stabilizzazione del collocamento mirato di persone con disabilità.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) costo salariale lordo: l'importo totale dei costi sostenuti dal datore di lavoro in relazione al posto considerato e per il periodo in cui il lavoratore è impiegato, comprendente:

1) la retribuzione lorda, prima delle imposte così come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota del trattamento di fine rapporto di lavoro maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive;

2) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali INPS e la quota di contribuzione INAIL;

3) i contributi assistenziali per figli e familiari;

b) lavoratori con particolare difficoltà di inserimento al lavoro: i lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto dei disabili) valutati tali da parte del Comitato tecnico in relazione alla presenza o compresenza di situazioni di particolare complessità quali:

1) diagnosi di disabilità multiple con particolare riferimento alla disabilità psichica;

2) disabilità complesse aggravate da contesti socio-relazionali che presentino criticità;

3) presenza di periodi di disoccupazione di lunga durata (superiori a ventiquattro mesi);

4) presenza di difficoltà a sostenere e mantenere da parte del lavoratore rapporti di lavoro duraturi;

c) impresa in difficoltà: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

1) nel caso di società a responsabilità limitata, diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (37) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Art. 3.

Beneficiari degli incentivi

1. Sono beneficiari degli incentivi di cui all'art. 1 i seguenti soggetti, con esclusione del lavoro domestico:

a) datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999;

b) datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione in quanto già ottemperanti all'obbligo di cui alla legge n. 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:

a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle province della regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;

b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;

c) se cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali;



d) se cooperative o consorzi di cooperative o cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli-Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli-Venezia Giulia;

e) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;

f) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale;

g) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;

h) se organizzazioni di volontariato, risultare iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato);

i) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro delle persone con disabilità, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;

j) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l'incentivo ai sensi del presente regolamento;

k) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

l) non essere impresa in difficoltà.

Art. 4. Destinatari

1. Sono destinatari degli incentivi di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:

a) lavoratori con disabilità di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999, iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 e assunti con le procedure di cui alla legge n. 68/1999;

b) lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge n. 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio (legge 2 aprile 1968, n. 482 «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»), che presentino particolare difficoltà di mantenimento al lavoro;

c) lavoratori con disabilità che sono stati riconosciuti disabili in costanza di rapporto di lavoro con la vigente normativa (art. 4, comma 4, legge n. 68/1999);

d) lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge n. 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio e per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento o il proseguimento del rapporto di lavoro.

Art. 5. Interventi finanziabili

1. Gli interventi per i quali è possibile richiedere gli incentivi sono i seguenti:

- a) assunzione e stabilizzazione dei lavoratori con disabilità;
- b) realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro;
- c) rimozione delle barriere architettoniche e tecnologiche;

d) rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro;

e) iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti;

f) iniziative volte a sostenere i progetti di riabilitazione dei lavoratori con disabilità;

g) attività di tutoraggio, svolte da dipendenti interni o da soggetti esterni all'azienda, rivolte a lavoratori per i quali risulti particolarmente problematica la collocabilità;

h) attività formative per il personale dipendente chiamato ad affiancare i lavoratori con disabilità;

i) tirocini finalizzati all'integrazione lavorativa di soggetti con disabilità;

j) progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Art. 6.

Incentivi per assunzioni con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato non inferiore ai dodici mesi

1. Sono concessi incentivi finalizzati all'assunzione, con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato non inferiore a dodici mesi, di lavoratori con disabilità da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2.

2. Sono ammissibili le spese per il costo salariale lordo sostenute per l'assunzione del lavoratore con disabilità per un periodo di dodici mesi.

3. Sono ammissibili a incentivo le assunzioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

b) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda;

c) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;

d) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'art. 47, commi 4-bis o 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990);

e) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

f) qualora si tratti di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro dovrà permanere per un periodo pari a trentasei mesi dalla data di assunzione.

4. È ammissibile a incentivo l'inserimento del lavoratore con disabilità in qualità di socio lavoratore di cooperativa.

5. Non sono ammissibili a incentivo le assunzioni dei lavoratori con disabilità stipulate con contratti intermittenti.

Art. 7.

Incentivi ai datori di lavoro privati finalizzati alla stabilizzazione di lavoratori con disabilità

1. Sono concessi incentivi finalizzati a favorire la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato dei lavoratori con disabilità, già in forza presso i datori di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2.



2. Sono ammissibili a incentivo le assunzioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;

b) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

3. Non sono ammissibili a incentivo le stabilizzazioni dei lavoratori con disabilità stipulate con contratti intermittenti.

Art. 8.

Incentivi per la realizzazione e l'adeguamento del posto di lavoro

1. Sono concessi incentivi finalizzati alla realizzazione e all'adeguamento del posto di lavoro a favore del lavoratore con disabilità assunto con contratto a tempo indeterminato che permettono lo svolgimento di compiti propri della mansione affidata e quindi correlabili alla sua specifica menomazione, come desumibile dalla visita di accertamento ai sensi della legge n. 68/1999 e del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'art. 14, comma 4, della legge n. 68/1999) in considerazione delle specifiche necessità legate alla sua patologia.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per:

a) acquisto di macchinari, attrezzature, mobili e elementi di arredo, macchine per ufficio e programmi informatici quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisto di mobilio ergonomico, sensori, tastiere espanse o ridotte, emulatori a video, emulatori di mouse, controllo vocale del computer, display braille, software con sintesi vocale o videoingrandente, stampante braille elettronica che può fungere anche da macchina per scrivere, comunicatore simbolico;

b) opere e lavori finalizzati all'adeguamento del posto di lavoro;

c) apparecchiature e/o ausili, di qualsiasi natura.

Art. 9.

Incentivi per la rimozione delle barriere architettoniche e tecnologiche

1. Sono concessi incentivi per gli interventi che prevedono la rimozione delle barriere architettoniche e tecnologiche riferiti al lavoratore con disabilità assunto con contratto a tempo indeterminato.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per:

a) rimozione delle barriere architettoniche che, in qualsiasi modo, possono impedire o pregiudicare l'inserimento lavorativo della persona con disabilità che si concretizzano in lavori di ristrutturazione e trasformazione dei locali e, in genere, delle strutture e degli ambienti di lavoro;

b) interventi di ristrutturazione o adeguamento finalizzati a consentire l'accessibilità autonoma della persona con disabilità alle strutture di supporto interne all'ambiente di lavoro (servizi igienici, spogliatoi, mensa, ecc.) e per l'applicazione di segnaletiche visive tattili e acustiche.

Art. 10.

Rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro

1. Sono concessi incentivi per gli interventi diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro attraverso l'introduzione di tecnologie informatiche e di comunicazione a distanza mediante la creazione di postazioni di telelavoro, adeguate alle effettive abilità e capacità residue del lavoratore con disabilità, che permettono lo svolgimento dei compiti propri della mansione allo stesso affidata.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per:

a) acquisto di macchinari, attrezzature, mobili e elementi di arredo, macchine per ufficio e programmi informatici, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisto di mobilio ergonomico, sensori,

tastiere espanse o ridotte, emulatori a video, emulatori di mouse, controllo vocale del computer, display braille, software con sintesi vocale o videoingrandente, stampante braille elettronica che può fungere anche da macchina per scrivere, comunicatore simbolico;

b) apparecchiature o ausili, di qualsiasi natura.

Art. 11.

Incentivi volti a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti

1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi dall'assunzione, finalizzati a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti del lavoratore con disabilità.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per il trasporto del lavoratore con disabilità sul luogo di lavoro:

a) con utilizzo di mezzi propri;

b) con i normali mezzi di trasporto pubblico;

c) con modalità di trasporto personalizzato con mezzi attrezzati o accompagnamento.

Art. 12.

Incentivi volti a sostenere i progetti di riabilitazione

1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi, per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi).

2. L'incentivo è concesso a condizione che:

a) il lavoratore abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento;

b) le ore dedicate alla riabilitazione vengano accordate dal datore di lavoro a seguito di istanza presentata dal dipendente ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 119/2011;

c) il datore di lavoro si impegni, qualora il rapporto di lavoro in essere sia a tempo determinato, compatibilmente con l'idoneità del lavoratore a riprendere servizio, a prorogare il contratto per la durata del periodo di riabilitazione ovvero, se la fruizione è avvenuta in modo frazionato, per il periodo trascorso dall'inizio alla conclusione del progetto di recupero riabilitativo, o comunque compatibilmente con quanto previsto dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese).

Art. 13.

Incentivi per attività di tutoraggio interno


1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi, per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da dipendenti del datore di lavoro per attività di tutoraggio dedicata all'assistenza dei lavoratori con disabilità.

2. L'attività di tutoraggio deve essere svolta secondo un progetto personalizzato predisposto a favore del lavoratore con disabilità, che deve indicare:

a) un tutor per ciascun lavoratore con disabilità;

b) i compiti e gli impegni del tutor, che comprendono attività di accompagnamento e sostegno volte a favorire l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, la socializzazione nell'ambiente di lavoro e l'apprendimento delle mansioni assegnate, supportando il processo per il raggiungimento dell'autonomia lavorativa del soggetto medesimo;

c) il numero previsto di ore dedicate all'attività di tutoraggio comprese nel normale orario di lavoro del dipendente incaricato.



Art. 14.

Incentivi per attività di tutoraggio esterno

1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi, per le spese sostenute per attività di tutoraggio svolta da tecnici esterni, non dipendenti dal datore di lavoro, con specifiche competenze.

2. E' ammissibile il costo delle ore dedicate all'attività di tutoraggio.

3. L'attività di tutoraggio deve essere svolta secondo un progetto personalizzato, predisposto a favore del lavoratore con disabilità, che deve indicare:

a) un tutor per ciascun lavoratore con disabilità;

b) i compiti e gli impegni del tutor, che comprendono attività di accompagnamento e sostegno volte a favorire l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, la socializzazione nell'ambiente di lavoro e l'apprendimento delle mansioni assegnate, supportando il processo per il raggiungimento dell'autonomia lavorativa del soggetto medesimo;

c) il numero previsto di ore dedicate dal tecnico esterno all'attività di tutoraggio;

d) il costo dell'attività.

Art. 15.

Incentivi per attività formative rivolte al personale dipendente in affiancamento ai lavoratori con disabilità

1. Sono concessi incentivi per le spese sostenute per attività formative rivolte al personale dipendente incaricato del tutoraggio dei lavoratori con disabilità, nonché per il rimborso dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate per la formazione, per la durata massima di tre mesi, purché non si tratti di interventi riconducibili a formazione obbligatoriamente a carico del datore di lavoro ai sensi di legge.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) costo salariale lordo relativo alle ore di formazione del personale dipendente incaricato del tutoraggio;

b) quote di iscrizione, ulteriori spese sostenute dal dipendente per il percorso formativo ovvero spese per il formatore chiamato in azienda.

Art. 16.

Incentivi ai datori di lavoro che attivano tirocini finalizzati all'integrazione lavorativa di soggetti con disabilità

1. Sono concessi incentivi per i datori di lavoro che attivano tirocini ai sensi della normativa regionale in materia di tirocini extracurricolari.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per l'indennità di partecipazione erogata al tirocinante.

3. Il periodo di tirocinio finanziabile non può essere inferiore a mesi due e superiore a mesi sei.

4. Sono esclusi dall'intervento di cui al comma 1 i tirocini per i quali il datore di lavoro riceve altre forme di finanziamento.

Art. 17.

Incentivi per l'attivazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità

1. Sono concessi incentivi per l'attivazione di progetti innovativi finalizzati ad incrementare gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità, tesi a migliorarne le condizioni lavorative e che creino le precondizioni per ulteriori futuri inserimenti, fatto salvo il divieto di doppia contribuzione.

2. I progetti di cui al comma 1, al fine della loro realizzazione:

a) devono prevedere l'attivazione dell'intervento di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), mediante l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di almeno un lavoratore con disabilità nel corso dei primi sei mesi dall'avvio del progetto;

b) possono prevedere l'attivazione di tutti gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere da b) a i);

c) possono prevedere l'utilizzo, per una durata non superiore a quella del progetto, anche di lavoratori privi di disabilità, dedicati esclusivamente alle attività inerenti al progetto, in misura pari ad un lavoratore per progetto;

d) possono prevedere l'acquisto, leasing o noleggio di materiali e beni strumentali per l'esecuzione del progetto.

3. I progetti devono avere una durata compresa tra 6 e 18 mesi.

4. Gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), non possono essere ripetuti per lo stesso soggetto al di fuori della durata del progetto.

5. Sono ammissibili:

a) i costi per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato del lavoratore disabile, come definiti dall'art. 6, comma 2;

b) i costi per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere da b) a i), come definiti dagli articoli da 7 a 16;

c) i costi per l'utilizzo del lavoratore privo di disabilità, riferiti al costo salariale lordo;

d) i costi per l'acquisto, leasing o noleggio di materiali e beni strumentali quali, a titolo esemplificativo attrezzature tecniche e informatiche, attrezzature specifiche o software gestionali.

Art. 18.

Ammontare degli incentivi

1. L'ammontare massimo degli incentivi per ciascun intervento è pari a:

a) euro 12.000,00 per gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, per contratti a tempo indeterminato;

b) euro 6.000,00 per gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, per contratti a tempo determinato non inferiore ai dodici mesi;

c) euro 6.000,00 per gli interventi di cui all'art. 7;

d) euro 10.000,00 per gli interventi di cui agli articoli 8 e 9;

e) euro 8.000,00 per gli interventi di cui all'art. 10;

f) euro 2.000,00 per gli interventi di cui all'art. 11;

g) euro 3.000,00 per gli interventi di cui all'art. 12;

h) euro 15.000,00 per gli interventi di cui agli articoli 13, 14 e 15;

i) euro 3.500,00 per gli interventi di cui all'art. 16;

j) l'ammontare di cui alle lettere da a) a i) per gli incentivi di cui all'art. 17, comma 2, lettere a) e b);

k) euro 4.000,00 per gli interventi di cui all'art. 17, comma 2, lettera c);

l) euro 10.000,00 per gli interventi di cui all'art. 17, comma 2, lettera d);

2. L'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è maggiorato di euro 1.500,00 nei seguenti casi:

a) lavoratori di età pari o superiore a 50 anni;

b) lavoratrici donne;

c) lavoratori con particolari difficoltà di inserimento al lavoro.


3. Le maggiorazioni di cui al comma 2 sono cumulabili tra loro.

4. L'ammontare dell'incentivo per gli incentivi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), nel caso di contratti a tempo parziale, è rapportato all'orario effettivamente svolto.

5. L'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettera i), non può comunque superare il 70 per cento dell'indennità di partecipazione riconosciuta al tirocinante.

6. L'ammontare dell'incentivo di cui al comma 1, lettera l), non può comunque superare il 50 per cento dei costi ammissibili.

7. Per gli interventi di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), è previsto un rimborso non superiore ad euro 8,00 per giornata di lavoro effettivamente svolto.



Capo II
REGIMI DI AIUTO E CUMULABILITÀ

Art. 19.
Regimi di aiuto

1. Gli incentivi previsti dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 17, comma 2, lettera *a*) e lettera *b*) compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, del presente regolamento, sono concessi in regime di aiuti in esenzione per categoria, in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, con riferimento:

a) all'art. 33 (Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità) per gli incentivi di cui agli articoli 6 e 17, comma 2, lettera *a*), del presente regolamento;

b) all'art. 34 (Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità) per gli incentivi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 17, comma 2, lettera *b*), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del presente regolamento.

2. Gli incentivi previsti dagli articoli 7, 14, 16 e 17, comma 2, lettera *b*), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 7, 14 e 17, comma 2, lettera *c*) e lettera *d*), del presente regolamento, sono concessi in regime di aiuti «*de minimis*», in conformità ai regolamenti (UE) di seguito indicati:

a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella GUUE L n. 352 del 24 dicembre 2013;

b) regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (UE) n. 1860/2004, pubblicato nella GUUE L n. 190/45 del 27 giugno 2014;

c) regolamento (UE) 1408/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti «*de minimis*» nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella GUUE L n. 352 del 24 dicembre 2013.

3. I regimi di aiuto del presente articolo si applicano ai beneficiari dell'art. 3 che hanno natura di impresa.

Art. 20.
Intensità di aiuto

1. L'intensità di aiuto per gli incentivi previsti dagli articoli 6 e 17, comma 2, lettera *a*), del presente regolamento non supera il 75 per cento delle spese ammissibili.

2. L'intensità di aiuto per gli incentivi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 17, comma 2, lettera *b*), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, del presente regolamento non supera il 100 per cento delle spese ammissibili.

Art. 21.
Cumulabilità degli incentivi

1. Gli incentivi di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 17, comma 2, lettera *c*), lettera *a*) e lettera *b*), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, del presente regolamento sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili:

a) con altri aiuti di Stato o aiuti «*de minimis*» concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità d'aiuto più elevata applicabile in base al regolamento (UE) n. 651/2014;

b) con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi pertinenti.

2. Nel caso in cui il totale degli aiuti risultasse superiore alle intensità di aiuto di cui al comma 1, l'importo dell'incentivo dovrà essere ridotto sino al raggiungimento di tali intensità di aiuto.

3. Gli incentivi di cui agli articoli 7, 14, 16 e 17, comma 2, lettera *b*), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 7, 14 e 17, comma 2, lettera *c*) e lettera *d*), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 7, 14 e 16, sono cumulabili con altri aiuti «*de minimis*» a condizione che il cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto «*de minimis*» previsto dal pertinente regolamento (UE) applicato.

Capo III
PRESENTAZIONE DOMANDE
E DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 22.
Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione degli incentivi, sottoscritte con firma digitale ai sensi della normativa in materia, sono presentate, a pena di esclusione, sull'apposito formulario on line, comprensivo del piano finanziario indicante l'importo massimo richiesto, disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore lavoro, e sono inoltrate esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema FEGCI, secondo le modalità indicate nelle linee guida rese disponibili sul sito internet www.regione.fvg.it per la compilazione e la trasmissione telematica delle domande di finanziamento.

2. Le domande devono indicare il nominativo del lavoratore con disabilità oggetto dell'intervento.

3. I procedimenti di cui al presente regolamento si concludono entro un termine non superiore a novanta giorni.

Art. 23.
Presentazione delle domande di cui agli articoli 6 e 7

1. Le domande di incentivo di cui agli articoli 6 e 7, a pena di inammissibilità, vanno presentate, rispettivamente, entro trenta giorni dall'assunzione, ovvero entro trenta giorni dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Art. 24.
Presentazione delle domande di cui agli articoli 8, 9 e 10


1. Le domande di incentivo di cui agli articoli 8, 9 e 10, a pena di inammissibilità, vanno presentate prima dell'avvio dei lavori o degli acquisti e devono essere corredate da una relazione illustrativa degli interventi che si intendono realizzare, comprensiva del preventivo dettagliato di spesa.

2. L'intervento, a pena di inammissibilità, deve avere inizio entro tre mesi dalla comunicazione di concessione dell'incentivo e deve essere completato entro dodici mesi dall'avvio del medesimo.

3. Su istanza motivata, trasmessa prima della scadenza del termine, può essere concessa per una sola volta e per un periodo massimo di tre mesi una proroga per il completamento dei lavori.

Art. 25.
Presentazione delle domande di cui all'art. 11

1. Le domande di incentivo di cui all'art. 11, a pena di inammissibilità, vanno presentate entro trenta giorni dalla conclusione dell'intervento e devono essere corredate, qualora i costi non siano anticipati dal datore di lavoro, dalla dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante attestante l'impegno a rimborsare al lavoratore le spese sostenute, nella misura dell'incentivo erogato.



Art. 26.

Presentazione delle domande di cui all'art. 12

1. Le domande di incentivo di cui all'art. 12, a pena di inammissibilità, vanno presentate entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di fruizione del congedo per la riabilitazione.

Art. 27.

Presentazione delle domande di cui agli articoli 13, 14 e 15

1. Le domande di incentivo di cui agli articoli 13, 14 e 15, a pena di inammissibilità, vanno presentate anteriormente all'avvio del tutoraggio o della formazione e devono essere corredate dal *curriculum vitae* del tutor e da un progetto personalizzato di tutoraggio redatto secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 3, e dall'art. 14, comma 3, ovvero, per le attività di formazione, da una relazione sulle attività formative necessarie all'affiancamento, con l'evidenza della coerenza della tipologia della formazione e la specifica disabilità del lavoratore oggetto dell'intervento.

2. Il progetto di tutoraggio e l'attività di formazione devono essere conclusi entro dodici mesi dalla comunicazione di concessione dell'incentivo.

Art. 28.

Presentazione delle domande di cui all'art. 16

1. Le domande di incentivo di cui all'art. 16, a pena di inammissibilità, vanno presentate entro trenta giorni dalla conclusione del tirocinio, corredate dalla convenzione e dal progetto formativo, debitamente sottoscritti come previsto dalla normativa regionale in materia di tirocini extracurricolari.

Art. 29.

Presentazione delle domande di cui all'art. 17

1. Le domande di incentivo di cui all'art. 17, a pena di inammissibilità, vanno presentate anteriormente all'avvio del progetto, corredate da:

- a) descrizione del progetto che si intende realizzare;
- b) analisi di fattibilità ed un cronoprogramma relativo alle fasi e ai tempi di realizzazione del progetto;
- c) l'indicazione delle assunzioni che si intendono effettuare;
- d) elenco degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere da b) a i), che si andranno a realizzare nell'ambito del progetto;
- e) piano finanziario con indicazione analitica dei costi previsti di cui all'art. 17, comma 5.

Art. 30.

Concessione degli incentivi

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000 con procedimento a sportello, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le domande di contributo, complete della documentazione prevista, sono valutate sulla base di una preventiva verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per ciascuna tipologia di intervento proposta.

3. Le domande sono ammissibili qualora l'intervento sia ritenuto compatibile con la disabilità del lavoratore. A tal fine il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere una valutazione tecnica al Comitato tecnico per il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'art. 38, comma 2, della legge regionale n. 18/2015, competente per territorio. Nelle more dell'acquisizione della valutazione tecnica il termine del procedimento è sospeso fino a un massimo di sessanta giorni.

4. I progetti di cui all'art. 17 sono valutati da un'apposita commissione, nominata con decreto del direttore centrale, composta dal responsabile di posizione organizzativa competente, con funzione di presidente, e sei componenti scelti tra il personale regionale. Il decreto di nomina può individuare per ciascun componente della commissione un sostituto, in caso di assenza o impedimento. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti, oltre al presidente. Il presidente può far partecipare ai lavori della commissione anche altri esperti scelti tra il personale regionale, senza diritto di voto. La valutazione della commissione è finalizzata, in particolare, a valutare la coerenza, sostenibilità ed adeguatezza del progetto con le finalità indicate dalla legge e l'ammissibilità delle spese.

5. Per gli interventi diversi da quello di cui all'art. 17, il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere un parere alla commissione di cui al comma 4 per le valutazioni relative all'adeguatezza dell'intervento e all'ammissibilità delle spese.

6. Non possono essere concessi alle imprese in difficoltà gli incentivi di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 17, comma 2, lettera a) e lettera b), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, per i quali si applica il regime di aiuti in esenzione per categoria.

7. Non possono essere concessi gli incentivi di cui agli articoli 7, 14, 16 e 17, comma 2, compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 7, 14 e 17, comma 2, lettera c) e lettera d), per i quali si applica il regime di aiuti «*de minimis*», qualora l'importo della concessione medesima porti al superamento del massimale di aiuto «*de minimis*» previsto dal pertinente regolamento (UE) applicato.

8. Ai fini della concessione dell'incentivo a titolo di aiuto «*de minimis*», l'impresa presenta una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, che attesta il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime «*de minimis*» previsto dal pertinente regolamento (UE) applicato.

9. Ai fini della concessione degli incentivi di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 17, comma 2, lettera a) e lettera b), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, il beneficiario presenta una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, che l'impresa richiedente l'incentivo non è destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili ovvero che la medesima l'impresa, pur essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero, ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero o ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.

10. In fase istruttoria l'ufficio competente provvede a richiedere al beneficiario l'integrazione di informazioni o documentazioni incomplete ovvero mancanti, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Il beneficiario è tenuto a fornire, in un'unica soluzione, le integrazioni richieste entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione.

11. A conclusione dell'istruttoria l'ufficio competente dispone con decreto la concessione dell'incentivo, nella misura di cui all'art. 18, ovvero il diniego della domanda, dandone comunicazione ai destinatari dell'intervento.

Art. 31.

Rendicontazione ed erogazione degli incentivi

1. L'erogazione degli incentivi avviene in un'unica soluzione e in base alle spese effettivamente sostenute ovvero ai costi salariali lordi effettivi con conseguente eventuale rideterminazione del contributo concesso, con le seguenti modalità:

a) per gli incentivi di cui agli articoli 6 e 7 dopo dodici mesi dall'assunzione, ovvero dopo dodici mesi dalla stabilizzazione, previa presentazione della necessaria documentazione attestante, rispettivamente, i costi salariali lordi effettivi ovvero l'indicazione dell'orario effettivamente svolto e previa verifica da parte dell'ufficio competente della permanenza del rapporto di lavoro, fatti salvi i casi di cui all'art. 33, comma 1, lettera a);

b) per gli incentivi di cui all'art. 8, 9 e 10 a conclusione dell'intervento ammesso a finanziamento, previa presentazione della necessaria documentazione attestante le spese ammissibili sostenute e subordinatamente alla verifiche ritenute opportune da parte dell'ufficio competente;

c) per gli incentivi di cui agli articoli da 11 a 14 a conclusione dell'intervento ammesso a finanziamento, previa presentazione della documentazione attestante i costi sostenuti;

d) per gli incentivi di cui agli articoli 15 e 16 a conclusione rispettivamente del periodo di formazione e del periodo di tirocinio, previa presentazione della necessaria documentazione attestante le spese ammissibili sostenute;

e) per gli incentivi di cui all'art. 17:

1) a conclusione del progetto previa presentazione della documentazione attestante i costi sostenuti di cui all'art. 17, comma 5;

2) previa verifica da parte dell'ufficio competente della permanenza dei rapporti di lavoro per la durata prevista dal progetto.



2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il beneficiario presenta la documentazione richiesta sulla base dell'apposita modulistica predisposta e resa disponibile anche sul sito internet dall'Amministrazione regionale.

3. Per gli incentivi previsti agli articoli 6 e 7 il beneficiario trasmette la documentazione attinente i costi sostenuti entro trenta giorni dalla scadenza dei dodici mesi dalla assunzione o dalla stabilizzazione; per gli incentivi previsti agli articoli 13, 14 e 15 il beneficiario trasmette la documentazione attinente i costi sostenuti entro trenta giorni dalla conclusione dell'intervento.

4. Gli incentivi di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 17, comma 2, lettera *a*) e lettera *b*), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, per i quali si applica il regime di aiuti in esenzione per categoria, non possono essere erogati alle imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili con il mercato comune a seguito di una decisione della Commissione europea.

5. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 17, comma 2, lettera *a*) e lettera *b*), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, il beneficiario presenta una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, che l'impresa beneficiaria dell'incentivo non è destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili ovvero che la medesima impresa, pur essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero, ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero o ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.

6. Qualora, dalla dichiarazione di cui al comma 5, l'impresa risultasse destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente, l'ufficio competente assegna un termine perentorio di sessanta giorni entro il quale la medesima impresa deve provvedere alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena la revoca dell'incentivo.

Art. 32.

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, gli incentivi vengono concessi od erogati al soggetto subentrante a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere l'incentivo e che in capo al soggetto medesimo permangano le obbligazioni già assunte dal beneficiario originario in relazione al presente regolamento.

2. Ai fini di cui al comma 1 il soggetto subentrante presenta domanda di subentro corredandola di tutta la documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1 e la permanenza delle obbligazioni già assunte dal beneficiario originario.

3. Eventuali variazioni al cronoprogramma e al piano finanziario di cui all'art. 29, comma 1, lettere *b*) ed *e*), che si rendessero necessarie nella fase di attuazione del progetto devono essere comunicate ed autorizzate previa acquisizione di parere della commissione di valutazione di cui all'art. 30, comma 4.

Art. 33.

Revoca degli incentivi

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono interamente revocati nei seguenti casi:

a) nel caso di incentivi di cui agli articoli 6 e 7, se interviene il licenziamento del lavoratore per motivi diversi dalla giusta causa, dalle dimissioni e dal decesso prima dei termini previsti all'art. 31, comma 1, lettera *a*);

b) mancata realizzazione, nei termini indicati, degli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10 per i quali è stato concesso il finanziamento;

c) qualora l'impresa destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili non abbia provveduto, entro il termine di cui all'art. 31, comma 6, alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile;

d) fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o produce false attestazioni, qualora, dalle verifiche effettuate in sede istruttoria, emerga la carenza di uno o più dei requisiti richiesti dalla domanda di accesso agli incentivi o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa;

e) qualora l'ufficio competente verifichi la mancata realizzazione degli impegni assunti nel progetto ammesso a finanziamento di cui all'art. 17.

2. Nel caso di incentivi per assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 6, se interviene il licenziamento del lavoratore per motivi diversi dalla giusta causa, dalle dimissioni e dal decesso, il soggetto beneficiario provvede, previa revoca parziale, alla restituzione di una quota parte del contributo nelle seguenti misure:

a) se l'evento si verifica decorso un anno dall'assunzione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 50 per cento dell'ammontare dell'incentivo;

b) se l'evento si verifica decorso due anni dall'assunzione e fino al terzo anno dall'assunzione, nella misura del 30 per cento dell'ammontare dell'incentivo.

3. Il contributo revocato deve essere restituito con le procedure previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 34.

Controlli

1. Controlli e sopralluoghi ispettivi sono disposti dall'ufficio competente al fine di verificare ed accertare quanto di seguito indicato:

a) il rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del beneficio e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto agevolato;

b) che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel regolamento;

c) che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;

d) che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme;

e) il possesso, il mantenimento e il rispetto, da parte del beneficiario, dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, la concessione o erogazione del beneficio e la corretta destinazione del medesimo.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso).

Art. 36.

Disposizioni transitorie

1. Per le assunzioni, stabilizzazioni e interventi realizzati dal 1° gennaio 2016 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le istanze di accesso agli incentivi sono presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Art. 37.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

16R00542



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 settembre 2016, n. 0190/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 12 ottobre 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate);

Visto, in particolare, l'art. 10 della legge regionale n. 7/2012 che prevede l'adozione di un regolamento regionale, che disciplini:

a) i requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di cui all'art. 2;

b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle attrezzature e dei pigmenti colorati utilizzabili;

c) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui all'art. 4;

d) le modalità di espressione del consenso di cui all'art. 5;

e) l'individuazione delle sedi anatomiche di cui all'art. 6, comma 1, lettera *d*).

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1777 del 23 settembre 2016;

Decreta:

1. È emanato il «regolamento di modifica al regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate).

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 064/2014

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) è inserito il seguente comma:

«2-bis. Nel caso di struttura con più attività il locale d'attesa e quello destinato ad attività amministrative possono essere condivisi, fatto salvo quanto previsto dalle leggi di settore.»

2. Il comma 6 lettera *a)* dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) è sostituito dal seguente comma:

«6 *a)* Servizio igienico, dotato di anti bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno. Il servizio igienico è ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale. Il servizio igienico è dotato di lavabo. Per gli operatori maschi e femmine sono realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro. Qualora il numero complessivo di potenziali presenze sia maggiore di dieci, è realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo dei clienti; in caso di struttura condivisa con altre attività il servizio igienico può essere unico con le limitazioni previste in caso di presenze maggiori di dieci e fatto salvo quanto previsto dalle leggi di settore.»

3. Il comma 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) è sostituito dal seguente comma:

«7. Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali di cui al comma 3, comma 4, comma 6 Lettere *a)*, *d)*, *e)*, il pavimento è impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti sono verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno due metri dal pavimento.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 064/2014


1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) è sostituito dal seguente comma:

«1. Il piercing è eseguito nel padiglione auricolare mediante:

- a)* ago cannula o ago da piercing;
- b)* forbici o pinze;
- c)* pinze ad anelli;
- d)* monili per piercing.»

2. Al comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) le parole «L'uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare» sono soppresse.

3. Al comma 7 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) le parole «o pre-orecchini» sono soppresse.



4. Dopo il comma 7 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) è inserito il seguente comma:

«7-bis: Per pre-orecchini si intendono i monili provvisori con cui è praticato il foro nel lobo auricolare. L'operatore utilizza cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singole e sigillate di cui sia attestata la sterilizzazione. In tal caso è ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino».

Art. 3.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 064/2014

1. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) è sostituito dal seguente comma:

«Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore essa è effettuata con l'impiego di autoclave a vapore idonea alla sterilizzazione di strumenti cavi e porosi».

Art. 4.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 064/2014

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) dopo la parola «obbligatoria» è aggiunta la seguente parola «distinti».

2. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) dopo la parola «cliente» sono aggiunte le seguenti parole «i corsi di formazione con riferimento alla tipologia di cui al comma 1 prevedono specifiche unità formative differenziate per tatuaggio e piercing».

3. Al comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) dopo la parola «realizzati» sono aggiunte le seguenti parole «dalle Aziende per l'assistenza sanitaria».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) è aggiunto il seguente comma:

«5 Al fine di aggiornare le conoscenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione nell'esercizio dell'attività, è obbligatoria la partecipazione ad un percorso formativo ogni 3 anni».

Art. 5.

Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 064/2014

1. Dopo il comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) è inserito il seguente comma:

«3-bis. Le informazioni indicate nell'allegato A valgono anche in relazione alle attività di trucco permanente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7.».

Art. 6.

Modifiche all'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 064/2014

1. Alla lettera f) dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) sono aggiunte infine le seguenti parole «se programmata».

2. Nell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) dopo la lettera f) è aggiunta infine, la seguente lettera:

«f-bis) è sconsigliato farsi eseguire tatuaggi durante l'allattamento».

Art. 7.

Modifica all'allegato B del decreto del Presidente della Regione n. 064/2014

1. Nell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) dopo la lettera d) è aggiunta infine, la seguente lettera:

«d) bis è sconsigliato farsi eseguire piercing durante la gravidanza e nei 6-12 mesi precedenti la gravidanza stessa se programmata nonché durante l'allattamento».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

16R00543

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2016, n. 70.

Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 12 ottobre 2016 n. 46)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il titolo V della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI, dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);



Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali numeri 22/2015, 39/2000 e 68/2011);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali numeri 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 settembre 2016;

Considerato quanto segue:

1. Il processo di riordino e i mutamenti della legislazione statale richiedono la ridefinizione di norme, contenute nella legge regionale n. 68/2011, di adeguamento della legislazione regionale in materia di finanza locale, di modifica di disposizioni per consentire alle unioni di comuni di accedere, fin dal 2016, alle premialità con valorizzazione di compiti ritenuti rilevanti o complementari al buon esercizio delle funzioni regionali, e infine di modifica dei criteri di concessione dei contributi ai piccoli comuni, a fini di semplificazione e di allineamento ai criteri di identificazione delle funzioni che consentono l'accesso ai contributi da parte delle unioni;

2. Si dettano disposizioni di modifica della legge regionale n. 22/2015, per assicurare: la più celere definizione degli accordi sui beni e sui rapporti da trasferire in capo alla Regione, destinati al recepimento con legge regionale e la loro eventuale integrazione; la corretta misura del salario accessorio da erogare al personale trasferito in caso di mancato rispetto, da parte degli enti di provenienza, dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva; la continuità amministrativa della gestione dei beni e dei rapporti in corso, che restano in capo agli enti locali, fino alla definizione degli accordi medesimi; il corretto riparto delle competenze sulle opere in corso, mediante disposizione volta a chiarire quali di queste rientrano comunque nella competenza degli enti locali. Ulteriori disposizioni sono finalizzate a precisare che l'attribuzione delle risorse regionali trasferite ai comuni capoluoghi è subordinata alla continuità delle funzioni svolte dal personale trasferito e a chiarire la competenza sui procedimenti sanzionatori in corso;

3. Nel contesto delle modifiche alla legge regionale n. 22/2015, è necessario prevedere che, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle spese di funzionamento della Regione sia commisurato al trasferimento del personale e delle autovetture, conseguente al riordino delle funzioni, tenendo conto, nell'ambito dei limiti fissati dalla normativa statale, anche degli incrementi connessi al personale trasferito e alle autovetture acquisite;

4. Si dettano disposizioni di modifica della legge regionale n. 70/2015 finalizzate: ad aggiornare la tabella del costo del personale trasferito alla Regione, in modo da

tenere conto dei trasferimenti per il personale cosiddetto «trasversale» e dello svolgimento delle attività regionali inerenti all'antincendio boschivo; a consentire di adeguare la spesa regionale rispetto alle rettifiche operate dalle province e della Città metropolitana di Firenze, stabilendo la decorrenza della corresponsione delle indennità previste dal contatto nazionale di lavoro; a consentire, per il caso particolare del Comune di Arezzo, il corretto svolgimento delle funzioni attribuite in materia di turismo;

5. In relazione ai beni trasferiti con la legge regionale n. 9/2016, si effettuano alcune limitate rettifiche, per consentire il trasferimento diretto alle unioni di comuni di taluni beni mobili registrati, per l'esercizio delle funzioni conferite, erroneamente imputati dagli enti locali alle funzioni trasferite alla Regione;

6. Attesa la necessità di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi all'entrata in vigore della presente legge, è opportuno disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011,
N. 68 (NORME SUL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI)


Art. 1.

*Cooperazione finanziaria. Sostituzione dell'art. 6
della legge regionale n. 68/2011*

1. L'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è sostituito dal seguente: «Art. 6 (*Principi e ambito della cooperazione finanziaria*). – 1. La Regione opera, nel quadro della legislazione statale, in vista dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie proprie e degli enti locali del territorio e degli spazi relativi al mantenimento dei saldi di finanza pubblica, anche in rapporto all'indebitamento e agli investimenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali cooperano al fine di realizzare l'obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale, di massimizzare l'efficienza del controllo e della gestione complessiva del debito sul territorio e di provvedere, al contempo, all'efficacia allocativa delle risorse destinate agli investimenti, con particolare riferimento a quelli di interesse strategico regionale. La Regione e gli enti locali cooperano, inoltre, per la semplificazione e l'efficientamento delle procedure in materia tributaria e di contrasto all'evasione fiscale.

3. La cooperazione si svolge mediante accordi e intese, anche con le articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali di cui all'art. 4.»



Art. 2.

Sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 68/2011

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 68/2011 è sostituita dalla seguente: «*b)* le informazioni finanziarie connesse al concorso, al contenimento dei saldi di finanza pubblica e al livello di indebitamento.».

Art. 3.

Adempimenti degli enti locali e della Regione. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 68/2011

1. Le lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 68/2011 sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* le informazioni finanziarie relative al concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;

c) le informazioni finanziarie sul livello di indebitamento;

d) le informazioni necessarie per l'alimentazione e il mantenimento degli archivi regionali di cui all'art. 8.».

2. Il primo periodo del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 68/2011 è sostituito dal seguente: «Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le informazioni di cui al comma 1, lettera *d)*, e sono stabiliti i termini e le modalità per la loro trasmissione.».

3. I commi 4 e 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 68/2011 sono abrogati.

4. Il primo periodo del comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 68/2011 è soppresso.

Art. 4.

Obiettivo di finanza pubblica. Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 68/2011

1. L'art. 10 della legge regionale n. 68/2011 è sostituito dal seguente: «Art. 10 (*Mantenimento dell'obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale*). – 1. La Regione, nell'ambito della cooperazione finanziaria di cui all'art. 6, attua gli strumenti previsti e disciplinati dalla normativa nazionale relativa al mantenimento dell'obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale, al fine di garantire le priorità individuate dagli strumenti di programmazione generale della Regione stessa.».

Art. 5.

Patto di stabilità territoriale. Abrogazione degli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale n. 68/2011

1. Gli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale n. 68/2011 sono abrogati.

Art. 6.

Partecipazione dei comuni all'accertamento di tributi regionali. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 68/2011

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 68/2011 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 68/2011 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 68/2011 le parole: «Ai comuni, alle province e alla città metropolitana che partecipano» sono sostituite dalle seguenti: «Ai comuni che partecipano, tramite segnalazioni qualificate.».

4. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 68/2011 è abrogato.

5. Il comma 7 dell'art. 14 della legge regionale n. 68/2011 è abrogato.

Art. 7.

Sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 68/2011


1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 68/2011 è sostituito dal seguente: «2. La Regione promuove e sostiene, anche finanziariamente, i progetti degli enti locali realizzati all'interno di zone territoriali omogenee rispetto alle dimensioni socio-economiche rilevanti in ordine all'attuazione delle finalità medesime, come individuate dagli strumenti di programmazione generale della Regione e finalizzati a rafforzare la fiscalità locale ed il contrasto all'evasione. Ogni progetto è realizzato in modo da massimizzare gli effetti e le ricadute dello stesso all'interno di ognuna delle zone individuate ed è volto a definire ed attuare procedure, modelli e soluzioni comuni agli enti che ad esso partecipano.».

2. All'alinea del comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 68/2011 le parole: «agli enti locali, singoli o associati, o alle loro associazioni rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni, singoli o associati.».

Art. 8.

Ricorso all'indebitamento. Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 68/2011

1. L'art. 16 della legge regionale n. 68/2011 è sostituito dal seguente: «Art. 16 (*Ricorso all'indebitamento da parte della Regione e degli enti locali*). – 1. La Regione, nell'ambito della cooperazione finanziaria di cui all'art. 6, attua gli strumenti previsti e disciplinati dalla normativa nazionale relativa al ricorso all'indebitamento da parte di Regione ed enti locali, al fine di garantire le priorità individuate dagli strumenti di programmazione generale della Regione medesima.».



Art. 9.

Statuto dell'unione. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 68/2011

1. Dopo il numero 4) della lettera *a*) del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 68/2011 è inserito il seguente: «4-bis) prevede l'eventuale rotazione alla carica di presidente dell'unione tra i sindaci dei comuni associati e, in tal caso, ne stabilisce i criteri;».

Art. 10.

Presidente dell'unione. Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 68/2011

1. Il comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 68/2011 è sostituito dal seguente: «2. Il presidente dell'unione è eletto dalla giunta salvo che lo statuto preveda l'elezione da parte del consiglio, tra i sindaci dei comuni associati. Lo statuto può prevedere la rotazione tra i sindaci dei comuni associati alla carica di presidente.».

2. Nel primo periodo del comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 68/2011 dopo le parole: «e i criteri per la» è inserita la seguente: «eventuale». Al secondo periodo le parole: «e dura fino al 31 dicembre dello stesso anno, e la rotazione avviene per ogni anno solare, con elezione riservata ai sindaci che non hanno già ricoperto l'incarico» sono soppresse.

Art. 11.

Funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 68/2011

1. Al comma 2 dell'art. 55 della legge regionale n. 68/2011 le parole: «di due funzioni fondamentali» sono sostituite dalle seguenti: «di due funzioni tra quelle indicate dall'art. 90, comma 1, lettera *b*)».

Art. 12.

Fusioni di comuni. Modifiche all'art. 64 della legge regionale n. 68/2011

1. Al comma 1-*quater* dell'art. 64 della legge regionale n. 68/2011 sono apportate le seguenti modifiche: *a*) alla lettera *a*) la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»; *b*) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: «*b*) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti;».

Art. 13.

Comuni in situazione di maggior disagio. Modifiche all'art. 82 della legge regionale n. 68/2011

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 82 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente: «In aggiunta o in sostituzione di una o più funzioni fondamentali sono considerate una o più funzioni di cui all'art. 90, comma 1, lettera *b*), numeri 1), 2), 3) e 4).»

2. Al comma 2 dell'art. 82 della legge regionale n. 68/2011 le lettere *a*), *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti:

«*a*) si individua la misura teorica del contributo attribuibile a ciascun comune, corrispondente al 2 per cento delle risorse disponibili;

b) si individuano i soli comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo in considerazione del maggior disagio che risulta dalla graduatoria di cui all'art. 80, comma 3, e della possibilità di attribuire a ciascuno di essi la misura teorica di cui alla lettera *a*); se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore;

c) si prendono in considerazione nell'anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera *b*), che risultano avere i requisiti di cui al comma 1. Le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di essi sia concessa, nel limite massimo di 25.000,00 euro, una somma di identico valore;».

3. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'art. 82 della legge regionale n. 68/2011 è aggiunta la seguente: «*c-bis*) se, a seguito del riparto di cui alla lettera *c*), residuano risorse disponibili, queste sono assegnate agli altri comuni che risultano nella graduatoria, aventi i requisiti di cui al comma 1, nell'ordine ivi previsto e fino a concorrenza delle risorse residue, in modo tale che ad essi sia attribuito un contributo nella stessa misura dei comuni beneficiari ai sensi della medesima lettera *c*); se l'ultimo comune aggiuntivo da prendere in considerazione risulta, insieme ad altri, con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore, e le risorse residue sono ripartite in misura identica tra tutti i comuni aggiuntivi, anche se la misura del contributo è inferiore a 25.000,00 euro.».

Art. 14.

Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'art. 90 della legge regionale n. 68/2011


1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 90 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente:

«*b*) esercitino per tutti i comuni dell'unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lettere *b*), *d*), *e*), *g*), *h*), *i*) e 1-*bis*), del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010; in aggiunta o sostituzione di una o più delle suddette funzioni fondamentali è considerato anche l'esercizio associato di una o più di quelle unitariamente indicate ai numeri seguenti:

1) sportello unico delle attività produttive;

2) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica;

3) piano strutturale intercomunale di cui all'art. 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); dette attività sono considerate solo se sono svolte in alternativa alla funzione di cui all'art. 14, comma 27, lettera *d*), del decreto-legge



n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, ovvero se, in presenza di esercizio associato di detta funzione, ne costituiscono l'unico o il prevalente svolgimento;

4) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale; dette attività sono considerate, fino alla puntuale individuazione da parte dello Stato delle attività rientranti nella funzione fondamentale dell'art. 14, comma 27, lettera a), del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, solo se sono esercitate nel loro complesso come svolgimento della funzione medesima.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 90 è inserito il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'anno 2017, l'esercizio associato dello sportello unico delle attività produttive può essere considerato tra le funzioni di cui al comma 1, lettera b), solo se risulta anche la sussistenza dei requisiti di interoperabilità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; l'accertamento della sussistenza di detti requisiti avviene d'ufficio, sulla base di comunicazione della struttura regionale competente alla gestione di tale sistema di interoperabilità.»

3. Dopo il comma 15 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011 è aggiunto il seguente: «15-bis. Fatte salve le unioni già costituite all'entrata in vigore del presente comma, non possono accedere ai contributi le unioni di comuni costituite in maggioranza da comuni receduti da altre unioni di comuni.»

Art. 15.

Revoca di contributi. Modifiche all'art. 91 della legge regionale n. 68/2011

1. All'alinea del comma 9 dell'art. 91 della legge regionale n. 68/2011, dopo le parole: «del comma 6,» sono inserite le seguenti: «o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca.»

2. Al comma 9-bis dell'art. 91 della legge regionale n. 68/2011, le parole: «Il contributo è altresì revocato» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto all'art. 90, comma 3, i contributi sono altresì revocati.»

Art. 16.

Relazione al Consiglio regionale sulle iniziative di cooperazione finanziaria. Modifiche all'art. 107 della legge regionale n. 68/2011.

1. Al comma 1 dell'art. 107 della legge regionale n. 68/2011 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) dello stato di attuazione degli accordi e delle intese di cui all'art. 6, comma 3;

b) dello stato di attuazione dei sistemi informativi di cui agli articoli 7 e 8;

c) dello stato di attuazione del sistema integrato per il contrasto all'evasione di cui agli articoli 14 e 15.»

Art. 17.

Disposizioni finali e transitorie. Modifiche all'art. 111 della legge regionale n. 68/2011

1. Al comma 7-*quater* dell'art. 111 della l.r. 68/2011 le parole: «nell'anno 2016 il numero di funzioni fondamentali è fissato in almeno tre» è sostituito dalle seguenti: «nell'anno 2016 il numero di funzioni di cui all'art. 90, comma 1, lettera b), è fissato in almeno tre».

2. Dopo il comma 7-*sexies* dell'art. 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente: «7-*septies*. I procedimenti di cui all'art. 91, comma 5, avviati nell'anno 2016, cessano se, alla data della verifica, lo statuto dell'unione di comuni prevedeva l'esercizio anche di funzioni tra quelle indicate dal medesimo art. 90, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), e il numero di funzioni esercitate era di almeno due. Le altre risultanze del procedimento avviato sono comunque assunte dalla struttura regionale competente al fine dell'accertamento dei presupposti per l'accesso ai contributi successivi.»

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2015, N. 22 (RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI E ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 «DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI»). MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI NUMERI 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

Art. 18.

Disciplina degli accordi. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 22/2015

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: «degli articoli 7 e 10, del personale, dei beni e dei rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 7, del personale».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 22/2015 è inserito il seguente: «2-bis. La deliberazione della Giunta regionale con la quale sono formalizzati gli accordi di cui all'art. 10, commi 13, 16 e 16-bis, è adottata a seguito di: intesa tecnica tra il direttore generale della Giunta regionale e il segretario o direttore generale dell'ente locale; espressione dell'assenso politico della Giunta regionale e dell'ente locale interessato sull'intesa tecnica, manifestato con scambio di note o in sede di Os-



servatorio regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807; atto formale di recepimento adottato dal presidente della provincia o dal sindaco della città metropolitana. Gli accordi medesimi possono essere integrati in ogni tempo con deliberazione della Giunta regionale, che formalizza l'accordo intervenuto a livello tecnico tra il direttore generale della Giunta regionale e il segretario o il direttore generale dell'ente locale e previa conforme comunicazione dell'assenso del presidente della provincia o del sindaco della città metropolitana; in tal caso, la deliberazione della Giunta regionale che formalizza l'accordo integrativo, limitatamente alla successione nella proprietà dei beni mobili e ai rapporti che non comportano maggiori spese rispetto a quelle previste nel bilancio regionale, dispone sulla data a decorrere dalla quale l'accordo è efficace; se l'accordo integrativo comporta ulteriori spese rispetto a quelle previste nel bilancio regionale, la Giunta regionale approva la proposta di legge di recepimento a norma dell'art. 10, comma 16.».

Art. 19.

Gestione del salario accessorio. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 22/2015

1. Alla fine del comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 22/2015 è aggiunto il seguente periodo: «La Regione eroga tali risorse compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa comunicate dalle amministrazioni di provenienza del personale trasferito, conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi emerse anche nell'ambito delle verifiche ispettive di cui all'art. 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego). In tali casi la Regione, anche successivamente al termine di cui al comma 5, primo periodo, procede all'erogazione parziale delle somme di cui al comma 6 attenendosi a quanto comunicato dall'amministrazione interessata in merito a tempi, importi e modalità di riassorbimento della quota ascrivibile al personale trasferito.».

Art. 20.

Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 22/2015

1. Dopo il primo periodo del comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 22/2015 è inserito il seguente: «Rientrano in detti opere e interventi anche quelli per i quali è stata adottata dall'ente locale la determinazione a contrarre, nonché quelli per i quali l'ente locale ha escusso la polizza fideiussoria o altra garanzia finanziaria.».

2. Al comma 8 dell'art. 10 della legge regionale n. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche: *a)* le parole: «restano fermi» dell'alinea sono sostituite dalle

seguenti: «è stabilito»; *b)* dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente: «*c-bis)* il subentro della Regione anche nella gestione delle risorse eventualmente già impegnate sul proprio bilancio, e non liquidate in favore dell'ente locale, mediante reintroito delle stesse; le somme reintroitate costituiscono la copertura finanziaria per le opere trasferite alla competenza regionale. La disposizione di cui alla presente lettera e quelle delle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* si applicano anche ai casi previsti dall'art. 11-*bis*, comma 3, lettera *a)*.».

3. Dopo il comma 17 dell'art. 10 della legge regionale n. 22/2015 è aggiunto il seguente: «17-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si intendono nel senso che, fatte salve le deroghe stabilite dall'art. 11-*bis*, fino al subentro della Regione nei rapporti in corso, secondo quanto previsto dagli accordi e dagli altri atti di cui ai commi da 13 a 16-*ter*, ovvero dagli accordi integrativi di cui all'art. 6, comma 2-*bis*, le province e la città metropolitana restano titolari dei rapporti medesimi, quantunque riconducibili a funzioni oggetto di trasferimento.».

Art. 21.

Spese di funzionamento. Inserimento dell'art. 12-bis nella legge regionale n. 22/2015

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 22/2015 è inserito il seguente: 1. L'ammontare complessivo della spesa di funzionamento della Regione, fissato annualmente con la deliberazione di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 65/2010, e all'art. 16 della legge regionale n. 86/2014, e nel rispetto della normativa in essi richiamata, è determinato, a decorrere dal 2016, tenuto conto altresì dell'incremento di unità di personale e di autovetture conseguente al trasferimento alla Regione delle funzioni di cui al presente capo.

2. Ai fini di cui al comma 1, la percentuale di riduzione delle spese di funzionamento è calcolata:

a) per la formazione del personale e per le missioni, sulla spesa sostenuta dalla Regione per tali voci nel 2009, incrementata in misura proporzionale alle unità di personale trasferite dalle province, dalla città metropolitana e dalle unioni di comuni a seguito del riordino;

b) per le autovetture, sulla spesa sostenuta dalla Regione per tale voce nel 2011 incrementata in misura proporzionale al numero di autovetture acquisite dalle province, dalla Città metropolitana e dalle unioni di comuni a seguito del riordino.».

Art. 22.

Trasferimento di risorse ai comuni capoluoghi e alle unioni di comuni. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 22/2015

1. Alla lettera *a)* del comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche: *a)* dopo le parole: «sono attribuite» sono inserite le



seguenti: «, a decorrere dall'anno 2016»; *b)* le parole: «i requisiti di cui al comma 1 «sono sostituite dalle seguenti:» i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 3».

2. Alla fine della lettera *d)* del comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 22/2015 sono aggiunte le seguenti parole: «le risorse regionali sono attribuite a condizione che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino;».

3. Alla fine del comma 10 dell'art. 13 della legge regionale n. 22/2015 è aggiunto il seguente periodo: «In conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, per le funzioni trasferite alla Regione, restano a ogni effetto di competenza della provincia i procedimenti sanzionatori derivanti dall'accertamento di violazioni avvenute prima della data di trasferimento della funzione.».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2015, N. 70 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI. APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEL PERSONALE DELLE PROVINCE SOGGETTO A TRASFERIMENTO. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 22/2015, 39/2000 E 68/2011).

Art. 23.

Costo del personale. Modifiche agli allegati D e D-bis della legge regionale n. 70/2015

1. La tabella «Costo del personale – anno 2014» dell'allegato D della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A della presente legge. La tabella tiene altresì conto delle funzioni di cui all'art. 71, comma 5-*bis*, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da svolgere con il personale trasferito, nonché delle rettifiche degli enti locali di cui all'art. 24, commi 1 e 2, limitatamente alle rettifiche intervenute entro la data di entrata in vigore della presente legge.

2. La tabella di cui all'allegato D-*bis* della legge regionale n. 70/2015 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della presente legge. L'allegato tiene conto delle funzioni di cui all'art. 71, comma 5-*bis*, della legge regionale n. 39/2000, da svolgere con il personale trasferito.

Art. 24.

Rettifiche di dati e di posizioni del personale trasferito. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 70/2015

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 70/2015 è aggiunto il seguente periodo: «Gli allegati D e D-*bis* sono altresì modificati con successiva

legge, al fine di renderli conformi alle rettifiche, richieste dagli enti locali interessati, di errori materiali sui dati trasmessi relativi al costo del personale.».

2. Dopo il comma 9-*quater* dell'art. 19 della legge regionale n. 70/2015 è aggiunto il seguente: «9-*quinquies*. Qualora gli enti locali, successivamente alla data del trasferimento, abbiano rettificato, per errore materiale o per nuova valutazione dell'amministrazione, la posizione degli interessati, indicando la spettanza dei compensi di cui all'art. 9, comma 5, lettere *b)* e *c)*, della legge regionale n. 22/2015, dette indennità sono riconosciute dalla Regione, agli interessati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) a decorrere dalla data del trasferimento, nel caso in cui è dichiarato l'errore materiale per il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2;

b) a decorrere dal mese successivo alla data in cui l'ente locale, a seguito di nuova valutazione, ha dato l'assenso al trasferimento anche della posizione per la quale è prevista l'indennità, per il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1-*bis*,».

3. Dopo il comma 9-*quinquies* dell'art. 19 della legge regionale n. 70/2015 è aggiunto il seguente: «9-*sexies*. In relazione alle indennità del personale trasferito ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, le disposizioni del comma 1, primo periodo, si interpretano in conformità a quanto disposto dal comma 1-*bis*, quinto periodo, sull'assenso dell'ente di provenienza al trasferimento delle posizioni ivi previste.».

4. Dopo il comma 9-*sexies* dell'art. 19 della legge regionale n. 70/2015 è aggiunto il seguente: «9-*septies*. Al fine di far fronte alla situazione eccezionale del Comune di Arezzo, al quale non risulta trasferito, per le funzioni del turismo di cui all'art. 4, comma 1, personale avente sede di lavoro nel comune medesimo, la Regione provvede ad attribuire, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 13, comma 7, lettera *d)*, della legge regionale n. 22/2015, risorse aggiuntive per un'unità di personale delle categorie del comparto regioni enti locali destinata allo svolgimento di dette funzioni. A tal fine, il comune, entro il 1° dicembre 2016, trasmette alla Regione il nominativo dell'unità di personale destinata, anche a seguito di procedura di mobilità, allo svolgimento delle funzioni e il relativo costo, riferito al 31 dicembre 2015, sulla base del modello di rilevazione utilizzato per il personale di cui all'art. 13, comma 6, della legge regionale n. 22/2015. Qualora detta unità di personale risulta provenire dalla provincia o dalla Regione, essa è considerata a ogni effetto come personale trasferito a seguito del riordino di cui alla legge regionale n. 22/2015 e alla presente legge, e ad essa si applicano i principi di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 14 settembre 2015.».



Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2016, N. 9 (RIORDINO DELLE FUNZIONI DELLE PROVINCE E DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 22/2015, 70/2015, 82/2015 E 68/2011).

Art. 25.

Beni mobili. Modifiche all'allegato A della legge regionale n. 9/2016

1. All'allegato A della legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali numeri 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011), sono apportate le modifiche di cui all'allegato C della presente legge.

2. In relazione alle modifiche di cui al comma 1, l'allegato C – Tabella 2 della presente legge indica i beni che devono essere trasferiti dalla Regione alle unioni di comuni e che, rientrando nei beni connessi a funzioni oggetto di riordino, rientrano tra quelli esenti da oneri fiscali ai sensi dell'art. 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 ottobre 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 settembre 2016.

(*Omissis*).

16R00564

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2016, n. 71.

Disposizioni in materia di trasporto di salme e di cadaveri. Modifiche alla l.r. 18/2007.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 26 ottobre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di una corretta gestione del trasporto di salme e di cadaveri all'interno del territorio regionale, è opportuno introdurre nella legge regionale 18/2007 due disposizioni, recentemente soppresse dalla legge regionale 9 agosto 2016, n. 58 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016), concernenti l'osservazione della salma presso appositi spazi delle strutture adibite al commiato ed il trasferimento di cadavere dal luogo del decesso all'obitorio;

Approva la presente legge:

Art. 1.

*Trasporto di salme.
Modifiche all'art. 2 della legge regionale 18/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri), dopo le parole: «servizio mortuario delle strutture ospedaliere» sono aggiunte le seguenti: «o presso idonei spazi delle strutture adibite a commiato».

Art. 2.

*Trasporto di cadavere.
Modifiche all'art. 3 della legge regionale 18/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 18/2007 dopo le parole: «dal luogo del decesso» sono inserite le seguenti: «all'obitorio».



La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 ottobre 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre 2016.

(*Omissis*).

16R00565

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2016, n. 72.

Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 26 ottobre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *l*) e *n*), dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale 88/1998 e legge regionale 1/2005);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Considerato quanto segue:

1. È necessario far svolgere all'Autorità portuale regionale le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Burlamacca;

2. Al fine di rendere più efficiente la gestione delle aree demaniali è necessario prevedere la possibilità della gestione diretta delle aree demaniali destinate a finalità turistico ricettive da parte dell'Autorità;

3. È necessario razionalizzare le modalità di finanziamento dell'Autorità portuale regionale e modificare le disposizioni che regolano la partecipazione dei componenti dei comitati portuali per facilitarne il funzionamento;

4. È necessario potenziare la dotazione organica dell'Autorità in relazione alle nuove funzioni ad essa attribuite;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 23/2012

1. L'art. 1 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale 88/1998 e legge regionale 1/2005), è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale di riferimento, istituisce l'Autorità portuale regionale, di seguito denominata Autorità, e ne disciplina le funzioni.

2. L'Autorità esercita le funzioni di cui alla presente legge nei porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo.

3. L'Autorità esercita le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Burlamacca di cui all'art. 3, comma 1-*bis*.

4. Le funzioni esercitate dall'Autorità nel porto di Viareggio ricomprendono anche le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*.».

Art. 2.

Funzioni istituzionali dell'Autorità.


Modifiche all'art. 3 della legge regionale 23/2012

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 23/2012, è inserita la seguente:

«*d-bis*) gestione diretta delle aree demaniali destinate a finalità turistico ricreative»;

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 23/2012 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. L'Autorità svolge le funzioni di cui all'art. 26, comma 1, lettere *a-bis*), *a-ter*) ed *a-quater*), della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), relative al canale Burlamacca e rilascia le concessioni delle aree demaniali prospicienti il canale Burlamacca



ai sensi del regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni del regolamento regionale di cui all'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)).».

3. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 3 della legge regionale 23/2012 è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, l'Autorità può svolgere le funzioni di cui al comma 1, lettera d-*bis*), esclusivamente nel caso in cui non siano egualmente perseguibili, nell'ambito dell'iniziativa privata, gli obiettivi di interesse generale connessi allo sviluppo turistico o paesaggistico ambientale del porto e del territorio di riferimento, previa valutazione della sostenibilità economica della gestione, da dimostrare attraverso uno specifico piano industriale.».

4. Dopo il comma 1-*ter* dell'art. 3 della legge regionale 23/2012 è aggiunto il seguente:

«1-*quater*. Nei casi di cui al comma 1-*ter*, nel rispetto delle direttive regionali di cui all'art. 13, gli introiti derivanti dalla gestione diretta delle aree demaniali del porto sono reinvestiti nella realizzazione di opere e interventi per la funzionalità delle aree portuali.».

Art. 3.

*Composizione del comitato portuale.
Modifiche all'art. 5 della legge regionale 23/2012*

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 23/2012 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale e dell'assessore regionale competente in materia di trasporti, il comitato portuale è presieduto dal sostituto del Presidente della Giunta regionale o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal sostituto dell'assessore regionale competente in materia di trasporti.».

Art. 4.

*Funzioni dei comitati portuali.
Modifiche all'art. 6 della legge regionale 23/2012*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 23/2012 è sostituita dalla seguente:

«*b*) approva indirizzi e direttive in ordine alle concessioni demaniali e alle autorizzazioni, delibera, su proposta del segretario generale e previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, il rilascio delle concessioni, definisce le tariffe per l'uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici e per l'utilizzazione dei servizi prestati nell'ambito della gestione diretta delle aree demaniali, nel rispetto delle direttive regionali di cui all'art. 13;».

2. Dopo la lettera *b*) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 23/2012 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) il piano industriale di cui all'art. 3, comma 1-*ter*;».

Art. 5.

*Segretario generale dell'Autorità.
Modifiche all'art. 7 della legge regionale 23/2012*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 23/2012 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. La valutazione del segretario generale dell'Autorità è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'organismo indipendente di valutazione. La valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa può comportare la risoluzione anticipata del contratto del segretario generale.».

Art. 6.

*Funzioni del segretario generale.
Modifiche all'art. 9 della legge regionale 23/2012*

1. Dopo la lettera *d*) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 23/2012 è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) elabora il piano industriale nei casi di cui all'art. 3, comma 1-*ter*;».

2. Dopo la lettera *b*) del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 23/2012 è inserita la seguente:

«*b-bis*) al rilascio delle autorizzazioni;».

Art. 7.

*Direttive regionali.
Modifiche all'art. 13 della legge regionale 23/2012*

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 23/2012 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) gli indirizzi per la gestione diretta delle aree demaniali portuali, per la determinazione delle relative tariffe, nonché per la determinazione delle tariffe per l'uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici.».

Art. 8.

*Finanziamento dell'Autorità.
Modifiche all'art. 17 della legge regionale 23/2012*

1. Alla fine della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 23/2012 sono aggiunte le seguenti: «, stabilito annualmente con legge di bilancio».

2. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 23/2012 sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis*) dagli introiti derivanti dalla gestione diretta delle aree demaniali portuali e dall'uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici;

c-ter) dagli oneri istruttori.».



3. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 23/2012 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'autorità può altresì stabilire tariffe per l'uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici nell'ambito delle aree portuali.»

Art. 9.

Dotazione organica.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale 23/2012

1. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 23/2012 dopo le parole: «Per l'esercizio della funzione di gestione» sono inserite le seguenti: «delle autorizzazioni e».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 23/2012 è inserito il seguente:

«3-bis. Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di cui all'art. 3, commi 1-bis e 1-ter, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, la Giunta regionale è autorizzata, a decorrere dall'anno 2017, ad incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di dieci unità.»

Art. 10.

*Piano della qualità della prestazione organizzativa.
Inserimento dell'art. 20-bis nella legge regionale 23/2012*

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale 23/2012 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis

Piano della qualità della prestazione organizzativa

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Autorità:

a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;

b) esplicita gli obiettivi individuali del segretario generale dell'Autorità:

c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'Autorità.

2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto dal segretario generale dell'Autorità in coerenza con il piano annuale delle attività di cui all'art. 14, ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida ed in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.

4. Il segretario generale dell'Autorità, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.»

Art. 11.

Norma finanziaria.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale 23/2012

1. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 23/2012 è inserito il seguente:

«2-bis. Agli oneri di cui all'art. 19, comma 3-bis, stimati in euro 500.000,00 per l'anno 2017 ed euro 500.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 03 «Trasporto per vie d'acqua», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2017 e 2018.»

2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 21 della legge regionale 23/2012 è inserito il seguente:

«2-ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2-bis, al bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2017 e 2018 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza:

Anno 2017

- in diminuzione, Missione di spesa 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 500.000,00

- in aumento, Missione di spesa 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 03 «Trasporto per vie d'acqua», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 500.000,00

Anno 2018

- in diminuzione, Missione di spesa 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 500.000,00

- in aumento, Missione di spesa 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 03 «Trasporto per vie d'acqua», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 500.000,00.

Art. 12.

Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge regionale 23/2012. Inserimento dell'articolo 21-bis nella legge regionale 23/2012

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 23/2012 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis

Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4

1. L'Autorità portuale regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2017.»



La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 ottobre 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre 2016.

(*Omissis*).

16R00566

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2016, n. 73/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 26 ottobre 2016)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117 comma 6 della Costituzione;

Visto l'art. 42 comma 2 dello Statuto;

Visto l'art. 66 comma 3 dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione) ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 5 maggio 2016;

Vista la preliminare deliberazione di approvazione dello schema di regolamento n. 597 del 21 giugno 2016;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Visto il parere favorevole della terza commissione consiliare competente espresso in data 28 luglio 2016;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 12 luglio 2016;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2016, n. 984;

Considerato quanto segue:

La legge regionale 9/2015 contiene solo alcune disposizioni che necessitano di essere attuate e sviluppate con il presente regolamento.

Gli aspetti che necessitano di tale attuazione riguardano il procedimento amministrativo di carattere edilizio per la realizzazione dei cimiteri d'affezione, i requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri stessi, e le modalità di trattamento delle spoglie, con particolare riferimento ai requisiti degli impianti di cremazione.

Occorre instare espressamente al comune la funzione di vigilanza sul funzionamento di tali strutture, essendo il comune titolare delle funzioni autorizzative, sia edilizie sia gestionali.

In merito all'invito contenuto nel citato parere favorevole della Commissione consiliare, relativo all'introduzione di procedure semplificate per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del presente regolamento, gli articoli 30 e 32 della legge regionale 65/2014 prevedono procedure semplificate per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica unicamente nell'ambito del territorio urbanizzato.

È possibile tuttavia rendere meno onerosi gli adempimenti a carico dei comuni, prevedendo che l'adeguamento alle disposizioni del presente regolamento, nei termini previsti, riguardi esclusivamente l'individuazione delle aree idonee ad ospitare i cimiteri all'interno dello strumento di pianificazione territoriale, ossia il piano strutturale di cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale 65/2014, e che l'esatta localizzazione del cimitero avvenga in una fase successiva, attraverso lo strumento di pianificazione urbanistica, ossia il piano operativo di cui all'art. 10, comma 3 della legge regionale 65/2014, preliminarmente all'approvazione del progetto dell'impianto. Si approva la presente legge:

Art. 1.


Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti tecnici, le modalità operative e procedurali, nonché le modalità di dismissione delle strutture deputate ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione, così come definiti dall'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri degli animali d'affezione).

Art. 2.

Localizzazione dei cimiteri

1. I cimiteri per animali d'affezione devono essere localizzati all'interno delle aree considerate idonee dagli strumenti della pianificazione territoriale comunale e a tal fine individuate dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale in base alle indicazioni del presente regolamento.



2. Nella realizzazione dei cimiteri deve essere garantita la presenza di idonee fasce di rispetto, libere da insediamenti, intorno alle aree di inumazione e cremazione, della dimensione minima pari a 100 metri all'interno del territorio urbanizzato, come definito dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e pari a 50 metri all'esterno di tale territorio.

Art. 3.

Procedimento autorizzativo

1. I privati interessati alla realizzazione o all'ampliamento di cimiteri per animali d'affezione devono richiedere al comune, tramite lo sportello unico del comune, il rilascio del permesso di costruire di cui all'art. 134 della legge regionale 65/2014. L'istanza deve essere corredata, oltre che dalla documentazione necessaria per conseguire il titolo abilitativo per le opere edilizie ai sensi della legge regionale 65/2014, anche dalla seguente documentazione:

a) relazione idrogeologica della zona interessata dall'intervento, con particolare riguardo alla composizione chimico-fisica del terreno, alla profondità ed alla direzione delle falde acquifere;

b) relazione tecnico-sanitaria contenente:

b1) la descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia ed all'estensione dell'area oggetto di intervento;

b2) gli elementi per la verifica di compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico-sanitari anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica;

b3) l'indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati ai rifiuti urbani;

b4) cartografia in scala adeguata a rappresentare, oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, con l'individuazione di qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ai fini della tutela della zona di rispetto di cui all'art. 94, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

2. Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 141 della legge regionale 65/2014, il comune richiede tramite lo sportello unico parere igienico-sanitario alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica della locale Azienda USL.

3. La realizzazione dei cimiteri su iniziativa dei privati avviene previa approvazione di un progetto unitario convenzionato, ai sensi dell'art. 121 della legge regionale 65/2014. Nella convenzione o atto d'obbligo il soggetto attuatore si impegna a:

a) realizzare contestualmente le opere di urbanizzazione necessarie;

b) mantenere la destinazione d'uso prevista dallo strumento della pianificazione urbanistica comunale;

c) gestire le strutture cimiteriali e le attività che ivi si svolgono nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento;

d) sostenere integralmente le spese relative all'integrale rimessa in pristino dell'area a seguito di dismissione.

4. Nel progetto sono individuate le fasce di rispetto di cui all'art. 2, comma 2.

5. La realizzazione e l'ampliamento di cimiteri per animali d'affezione da parte di soggetti pubblici è disciplinata dall'art. 7 del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). I soggetti pubblici sono tenuti comunque ad acquisire il parere di cui al comma 2.

Art. 4.

Caratteristiche del terreno

1. I campi destinati all'interramento delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica nonché per proprietà meccaniche e fisiche, che sia asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua di favorire la mineralizzazione delle spoglie. Il suolo dovrà inoltre essere adatto allo scasso per almeno 150 centimetri; tali caratteristiche possono essere ottenute con terreno da riporto e/o sostituzione.

2. I campi destinati all'interramento delle spoglie devono rispettare la distanza minima di 200 metri nei confronti di pozzi di approvvigionamento di acqua potabile.

Art. 5.

Requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri

1. All'interno del cimitero devono essere presenti:

a) aree di seppellimento;

b) sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 15 luglio 2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma della legge 31 luglio 2002, n. 179);

c) registro;

d) spogliatoi e servizi igienici per il personale;

e) servizi igienici per il pubblico, in numero adeguata alla dimensione della struttura, di cui almeno uno per portatori di handicap;

f) deposito attrezzi.

2. Il cimitero deve essere circondato da un recinto con un'altezza minima di 1,80 metri dal piano esterno di campagna.

3. Le aree destinate ad accogliere le spoglie di animali fino a 35 chilogrammi di peso devono essere distinte da quelle destinate agli animali di peso superiore a 35 chilogrammi, per consentire il rispetto dei turni minimi di disseppellimento, pari rispettivamente a 5 e 10 anni.

4. Tra le fosse deve essere presente un vialetto, di larghezza minima non inferiore a 50 centimetri, per consentire un facile accesso ai visitatori.



Art. 6.

Registro dei cimiteri

1. Il gestore del cimitero per animali d'affezione è tenuto a compilare un registro nel quale vengono annotati cronologicamente tipo di animale (specie, razza, sesso), peso, estremi del proprietario, data di accettazione, punto di interrimento o data di incenerimento.

Art. 7.

Modalità di trattamento delle spoglie

1. Le spoglie di animali d'affezione possono essere trattate mediante seppellimento o cremazione.

2. Le spoglie animali sono racchiuse in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.

3. Su ogni contenitore è apposta una targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale (specie, nome del proprietario, data di inumazione).

Art. 8.

Inumazione

1. Le dimensioni della fossa devono essere adeguate alla dimensione dei resti da seppellire.

2. Ciascuna fossa per il seppellimento deve essere scavata ad una profondità tale, rispetto al piano di superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno sopra il contenitore di almeno 70 centimetri per gli animali fino a 35 chilogrammi di peso, e di almeno 150 centimetri per gli animali di peso superiore a 35 chilogrammi di peso.

Art. 9.

Cremazione

1. Le spoglie animali destinate all'incenerimento vengono avviate all'impianto prima possibile dopo l'arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all'eliminazione, all'interno dei loro contenitori ed in condizioni adeguate di temperatura, in ambienti idonei a non esporle all'attacco di animali indesiderati quali uccelli, roditori e insetti.

2. L'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso.

Art. 10.

Requisiti degli impianti di cremazione

1. L'incenerimento delle spoglie di animali d'affezione si realizza con impianti a bassa capacità, per i quali non si applica la Direttiva 2000/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti.

2. L'impianto soddisfa le condizioni generali di funzionamento ed i requisiti di cui all'art. 6 ed all'allegato III capi I e III del Regolamento (UE) n. 142/2011 re-

cante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

3. L'impianto deve altresì essere riconosciuto ed inserito negli appositi elenchi nazionali ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

4. L'impianto accoglie esclusivamente gli animali d'affezione ai quali è destinato il cimitero nonché i resti delle esumazioni di cui all'art. 11.

5. La camera di combustione deve avere una capienza tale da permettere l'accoglimento di animali di lunghezza totale fino a 160 centimetri e peso fino a 110 chilogrammi.

6. L'impianto di incenerimento deve essere dotato di post-combustore.

7. I gas della combustione sono portati in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, alla temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi o ad una temperatura di 1.100 °C per 0,2 secondi; la temperatura è misurata alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di incenerimento.

8. Devono essere presenti e funzionanti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.

9. Le ceneri derivanti dal processo di combustione, su richiesta dei proprietari, sono inserite in contenitori a perfetta tenuta e con chiusura ermetica i quali devono essere etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale; tali contenitori possono essere riposti in apposite cellette cinerarie od essere consegnati ai proprietari.

Art. 11.

Esumazione

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo dieci anni per animali di grande taglia e dopo cinque anni per animali di piccola taglia.

2. Sono ammesse esumazioni straordinarie su disposizione dell'autorità giudiziaria o su richiesta del proprietario dell'animale per altra sepoltura o incenerimento.

Art. 12.

Dismissione dei cimiteri

1. L'istanza di dismissione della struttura cimiteriale è presentata allo sportello unico del comune territorialmente competente dal soggetto privato titolare della stessa.



2. Il comune richiede, tramite lo sportello unico, parere igienico-sanitario alla azienda unità sanitaria locale competente, che fornisce le indicazioni necessarie a tutela della salute della comunità e dell'ambiente.

3. È comunque vietata la soppressione del cimitero prima che siano trascorsi 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso pari o inferiore a 35 chilogrammi o 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso superiore a 35 chilogrammi.

Art. 13.

Vigilanza

1. La vigilanza sul funzionamento dei cimiteri e sull'applicazione del presente regolamento spetta al comune, che si avvale delle aziende unità sanitarie per la verifica degli aspetti igienico sanitari.

Art. 14.

Obblighi di adeguamento

1. I comuni adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale al presente regolamento, individuando le aree idonee di cui all'art. 2 entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I comuni, preliminarmente all'approvazione del progetto unitario convenzionato di cui all'art. 3, provvedono alla localizzazione dei cimiteri all'interno delle aree idonee di cui al comma 1, attraverso apposita variante agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'art. 2, non si applicano ai cimiteri per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è già stata presentata istanza di permesso di costruire.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 19 ottobre 2016

ROSSI

16R00567

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2016, n. 34.

Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 39 del 5 ottobre 2016)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Art. 1.

Inserimento del Titolo III-bis alla legge regionale n. 25/2000


1. Dopo il Titolo III della legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), è inserito il seguente:

«Titolo III-bis (Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale)

Art. 15-bis (Sistema di committenza unica regionale).

— 1. In conformità a quanto stabilito dai principi e dalle norme del diritto europeo relativi al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi con le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e con quanto disposto dall'art. 1, commi 455, 456, 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), la Regione Abruzzo promuove, attraverso la costituzione di una centrale unica di committenza regionale, un sistema regionale di negoziazione per il contenimento e la razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui all'art. 15-*quater* e per l'ottimizzazione delle procedure di scelta degli appaltatori pubblici nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità ed in ogni altra materia di interesse regionale, anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa.

2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.



«Art. 15-ter (Funzioni della Centrale unica). — 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 15-bis, la Regione Abruzzo si avvale dell'Agenzia di cui all'art. 7.

2. All'Agenzia, in aggiunta alle funzioni assegnate dalla presente legge, sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e di stazione unica appaltante ai sensi dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'art. 15-quater. All'Agenzia sono altresì attribuite le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Le funzioni di cui al comma 2 comprendono in particolare:

a) l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione ovvero ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico, dialogo competitivo e appalto pre-commerciale;

b) l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 50/2016;

c) la stipula delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni. Ai fini della stipulazione delle convenzioni, l'Agenzia tiene conto dei parametri prezzo-qualità contenuti nelle convenzioni quadro stipulate dalla Consip S.p.a. ai sensi della vigente normativa, nonché dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e servizi elaborati dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 66/2014;

d) la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 15-quater e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, nonché l'affidamento in concessione di lavori e di servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;

e) per la Regione ed i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 15-quater la redazione dei documenti di progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse regionale, nonché le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori;

f) tutte le attività accessorie e strumentali alle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), incluse le procedure di esproprio;

g) l'attività di consulenza e supporto, su specifica richiesta, nelle procedure di aggiudicazione svolte direttamente dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 15-quater;

h) la realizzazione di un monitoraggio dei consumi di beni e servizi e l'adeguamento degli stessi all'effettivo bisogno, anche ai fini di un coordinato e ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali;

i) al fine del perseguimento dell'ottimizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, favorisce la costituzione di centrali d'acquisto in collaborazione con altre regioni, anche attraverso la predisposizione di apposite convenzioni, ai sensi del comma 455 della legge n. 296/2006.

Art. 15-quater (Soggetti destinatari ed ambito di applicazione). — 1. L'Agenzia svolge le sue funzioni in veste di centrale di committenza, di stazione unica appaltante e di soggetto aggregatore in favore della Regione e dei seguenti soggetti aventi sede nel territorio regionale:

a) enti ed organismi regionali, nonché loro associazioni e consorzi, agenzie, aziende ed istituti, anche autonomi, nonché enti ed aziende del Servizio sanitario regionale, organismi di diritto pubblico e società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera;

b) enti locali, nonché loro enti, organismi, associazioni, unioni e consorzi, aziende ed istituti locali, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale.


2. Fermi restando gli ulteriori vincoli previsti dalla normativa statale e regionale di utilizzazione delle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 296/2006, per le funzioni di cui all'art. 15-ter:

a) la Regione ed i soggetti di cui al comma 1, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro ed ogni strumento contrattuale stipulato in favore dei medesimi dall'Agenzia;

b) la Regione ed i soggetti di cui al comma 1, lettera a) sono obbligati a ricorrere all'Agenzia per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori nei casi e relativamente agli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 37 del decreto legislativo 50/2016;

c) i soggetti di cui al comma 1, lettera b) hanno facoltà di ricorrere all'Agenzia, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 37 del decreto legislativo n. 50/2016.

3. I rapporti tra l'Agenzia ed i soggetti di cui al comma 1, lettera b) sono regolati da accordi di committenza, di durata triennale, i quali disciplinano le attività delegate di committenza, nonché le modalità di regolazione dei rispettivi rapporti, anche con riferimento alle modalità di recesso e agli oneri a carico delle parti in ordine agli eventuali contenziosi in materia di affidamento. Gli accordi di committenza non possono prevedere oneri ulteriori a carico dei soggetti di cui al comma 1, lettera b).



4. La mancata osservanza delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e amministrativa.

Art. 15-*quinquies* (*Criteri di gestione*). —

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, l'Agenzia opera con criteri di efficienza, economicità ed efficacia e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale. La Giunta regionale espleta funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e vigilanza nei confronti dell'Agenzia.

2. Nella realizzazione della sua attività, l'Agenzia opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse in termini di processo e di prodotto per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile, nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, l'Agenzia svolge le funzioni di centrale di committenza attraverso l'utilizzo prioritario di forme di comunicazione digitali, anche ai fini dell'ottimizzazione e della celerità delle procedure. A tal fine, incentiva l'utilizzo di tali forme di comunicazione anche da parte dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 15-*quater*.

Art. 15-*sexies* (*Pubblicazione dei dati e creazione di un sistema in rete*). — 1. Ai fini della trasparenza e della partecipazione, l'Agenzia sul proprio sito internet istituzionale crea un apposito spazio aperto nel quale provvede a pubblicare sistematicamente tutti i dati attinenti le procedure svolte come centrale unica di committenza regionale per l'approvvigionamento di beni e servizi.

2. Sono altresì pubblicati sistematicamente sull'apposito spazio aperto sul sito internet istituzionale dell'Agenzia il piano dei fabbisogni e la programmazione degli interventi di cui all'art. 15-*septies* e la relazione di cui all'art. 15-*octies*.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell'art. 15-*bis*, l'Agenzia predispone nello spazio riservato sul proprio sito internet un sistema in rete per consentire forme di interconnessione con i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 15-*quater*, per lo scambio continuo di dati attraverso procedure celeri ed economiche. Il sistema può essere aperto anche nei confronti delle imprese, per il reperimento di eventuali dati o pareri, al fine di conseguire il miglioramento delle procedure di aggiudicazione degli appalti per l'acquisto di beni e servizi.

Art. 15-*septies* (*Piano dei fabbisogni e programmazione degli interventi*). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 50/2016, la Giunta ed il Consiglio regionale, i soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 15-*quater* ed i soggetti di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, che hanno stipulato accordi di committenza con l'Agenzia, trasmettono alla stessa, entro il 30 settembre di ogni anno, il Piano dei

propri fabbisogni contenente l'elenco dei beni, servizi e lavori di cui intendono delegare all'Agenzia l'acquisizione per gli anni successivi.

2. L'Agenzia, sulla base dei fabbisogni pervenuti, adotta, entro il 30 novembre, un programma annuale e una previsione triennale degli appalti pubblici da aggiudicare e delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi successivi. Il programma annuale è approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario.

Art. 15-*octies* (*Clausola valutativa*). — 1. Ogni anno, a partire dalla piena operatività dell'Agenzia in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dal presente titolo, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del presente titolo e sui risultati prodotti, riferendo in particolare in che misura la centralizzazione della committenza abbia modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio regionale e quale sia l'efficacia degli interventi previsti.

2. La Commissione competente discute gli esiti della valutazione per l'eventuale rimodulazione dell'intervento normativo.

3. La relazione sarà resa pubblica mediante il sito web del Consiglio regionale.»

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 25/2000

1. Alla legge regionale 25/2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 1 le parole «al Comitato regionale di cui al seguente art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla direzione generale, sentiti l'Agenzia regionale di informatica e committenza e il Servizio informatico regionale e Rivoluzione pubblica amministrazione»;

b) il comma 4 dell'art. 1 è abrogato;

c) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Competenze e organizzazione in materia di Sistema informativo e telematico*). — 1. La direzione generale, avvalendosi del Servizio informatico regionale e Rivoluzione pubblica amministrazione e di intesa con l'Agenzia regionale di informatica e committenza, propone alla Giunta le linee generali di indirizzo e verifica in materia informatica, telematica e di comunicazione e le norme tecniche e criteri in tema di programmazione delle attività inerenti i «Sistemi Informativi della Regione Abruzzo».

2. La direzione generale, avvalendosi del Servizio informatico regionale e Rivoluzione pubblica amministrazione e di intesa con l'Agenzia regionale di informatica e committenza, predispone e invia alla Giunta regionale:

a) il programma triennale sui sistemi informativi della Regione Abruzzo;

b) il programma annuale delle attività informatiche della Regione Abruzzo.



3. La direzione generale, avvalendosi del Servizio informatico regionale e Rivoluzione pubblica amministrazione e di intesa con l'Agenzia regionale di informatica e committenza, verifica i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi triennali ed annuali di cui al comma 2, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi e telematici ed invia annualmente apposita relazione alla Giunta regionale.

4. La direzione generale, avvalendosi del Servizio informatico regionale e Rivoluzione pubblica amministrazione e di intesa con l'Agenzia regionale di informatica e committenza, propone alla Giunta regionale l'adozione di atti d'indirizzo e raccomandazioni agli enti locali e ai rispettivi enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi locali in tema di informatica e telematica.

5. La direzione generale, avvalendosi del Servizio informatico regionale e Rivoluzione pubblica amministrazione e di intesa con l'Agenzia regionale di informatica e committenza:

a) esprime parere di congruità sui progetti e gli interventi di sviluppo e sulla gestione dei sistemi informativi automatizzati delle Agenzie regionali e/o Aziende partecipate dalla Regione;

b) esprime parere sui progetti di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle Aziende pubbliche che operano nella Regione Abruzzo, delle istituzioni e degli altri enti locali territoriali regionali e delle Aziende private che utilizzino fondi regionali diretti o partecipati attraverso finanziamenti europei o nazionali.

6. La direzione generale, avvalendosi del Servizio informatico regionale e Rivoluzione pubblica amministrazione e di intesa con l'Agenzia regionale di informatica e committenza, sentiti i soggetti promotori dei progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, verifica l'attuazione degli stessi sia nella fase di realizzazione che di ultimazione.

7. Alla direzione regionale, nonché alla Giunta regionale, ai fini del coordinamento delle attività inerenti lo sviluppo dei «Sistemi informativi della Regione Abruzzo», è inviata la relazione annuale del direttore dell'Agenzia, nonché quella del dirigente del Servizio informatico regionale e Rivoluzione pubblica amministrazione.»;

d) gli articoli 3 e 4 sono abrogati;

e) alla lettera h) dell'art. 5 le parole «, previo il conforme parere del Comitato regionale» sono soppresse;

f) al comma 1 dell'art. 6 le parole «di cui all'art. 3, comma 2, punto a) della presente legge regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2»;

g) al comma 2 dell'art. 6 le parole «di cui all'art. 3, comma 2, punto b) della presente legge regionale predisposto dal Comitato regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2»;

h) al comma 2-bis dell'art. 7 le parole «il Comitato regionale» sono sostituite dalle seguenti: «la direzione generale e il Servizio informatico regionale e Rivoluzione pubblica amministrazione»;

i) al comma 5 dell'art. 9 le parole «sentito il Comitato regionale» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la direzione generale»;

l) al comma 6 dell'art. 9 le parole da «la Struttura speciale» a «Comitato regionale,» sono sostituite dalle seguenti: «il Servizio informatico regionale e Rivoluzione pubblica amministrazione, promuove e gestisce»;

m) al comma 1 dell'art. 12, dopo le parole «di vasta esperienza», sono inserite le seguenti: «in materia di appalti pubblici e»;

n) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 13 le parole «ed al Comitato regionale» sono sostituite dalle seguenti: «e alla direzione generale»;

o) all'art. 18 le parole «il Comitato tecnico per l'informatica e la telematica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «la direzione generale»;

p) il titolo VI è abrogato;

q) l'art. 27 è abrogato.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e di coordinamento normativo


1. Nella legge regionale 25/2000, le parole «Agenzia regionale per l'informatica e la telematica» e «ARIT», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Agenzia regionale di informatica e committenza» e «ARIC».

2. Nella legge regionale 25/2000, le parole «struttura speciale di supporto Sistema informativo regionale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Servizio informatico regionale e Rivoluzione pubblica amministrazione».

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento dell'Agenzia di cui all'art. 19 della legge regionale 25/2000, è modificato sulla base dei criteri ed indirizzi operativi definiti dalla Giunta regionale, al fine di adeguare l'articolazione e la struttura organizzativa e funzionale dell'Agenzia alle nuove ed ulteriori funzioni attribuite alla stessa dalla presente legge e di assicurare la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie a dare piena operatività alla struttura. La modifica del regolamento è adottata dal direttore generale dell'Agenzia ed approvata dalla Giunta regionale.

4. In sede di prima applicazione, al fine di fare fronte alle esigenze conseguenti all'incremento di competenze previste dalla presente legge, l'Agenzia è autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa e dei principi e dei requisiti stabiliti dalle norme statali in materia, alla assunzione di una unità di personale con qualifica di dirigente tecnico, due unità di personale con qualifica di assistenti informatici e cinque unità di personale con qualifica di specialisti tecnici informatici, anche utilizzando le graduatorie derivanti dalle procedure concorsuali richiamate dall'art. 26 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2009)).

5. Nelle more della riorganizzazione strutturale e funzionale dell'Agenzia e fino alla piena operatività della stessa in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, sono confermate le funzioni attribuite al dipartimento Opere pubbliche, Governo del



territorio e politiche ambientali, servizio Genio civile di L'Aquila in qualità di Stazione unica appaltante Abruzzo e soggetto aggregatore per la Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. n. 217 del 5 aprile 2016 (Conferma del soggetto aggregatore regionale individuato ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e definizione delle modalità operative per le acquisizioni di beni e servizi nel settore sanitario) e successive modifiche ed integrazioni.

6. A decorrere dalla piena operatività, l'Agenzia subentra nelle convenzioni, negli accordi quadro ed in ogni altro strumento contrattuale eventualmente stipulati in favore dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 15-*quater* dal dipartimento Opere pubbliche, Governo del territorio e politiche ambientali, servizio Genio civile di L'Aquila in qualità di Stazione unica appaltante Abruzzo e soggetto aggregatore per la Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. 217/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Al fine di agevolare, in sede di prima applicazione, l'attività dell'Agenzia in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, gli enti locali, nonché i loro enti, organismi, associazioni, unioni e consorzi, aziende ed istituti locali, anche autonomi, istituzioni ed in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale possono ricorrere all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Al fine di garantire il funzionamento dell'ARIC in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa complessiva di € 700.000,00, cui si fa fronte:

a) per € 190.000,00 con le risorse statali stanziare e assegnate alla Regione Abruzzo con determinazione del dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2016, relative al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 2015 (Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015);

b) per € 510.000,00 con le risorse regionali di apposito e nuovo stanziamento «Spese di funzionamento dell'Agenzia regionale di informatica e committenza - ARIC», istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 08 «Statistica e sistemi informativi», titolo 1 «Spese correnti».

2. Ai fini della copertura della spesa di € 510.000,00 di cui al comma 1, lettera *b)*, al bilancio di previsione 2016-2018, è apportata per l'anno 2016 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento parte spesa: titolo 1 «Spese correnti», missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 08 «Statistica e sistemi informativi»,

per € 510.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione «Spese di funzionamento dell'Agenzia regionale di informatica e committenza - ARIC»;

b) in aumento parte entrata: titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati», categoria 50, capitolo 11630.2 «Tassa automobilistica riscossa a seguito di attività di accertamento e controllo», per € 510.000,00.

3. Per le annualità successive al 2016, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria con le risorse statali stanziare relative al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 9, comma 9 del decreto-legge 66/2014 e con le risorse regionali nell'ambito dello stanziamento del titolo 1, missione 01, programma 08 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 5.

Modifica alla legge regionale 64/1998

1. Dopo la lettera *b)* del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)), è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) possesso di elevata competenza tecnica e scientifica e di vasta esperienza nel settore ambientale, sia in attività nel settore privato che nel contesto di organismi pubblici.»


Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 27/2011

1. Alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'art. 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'art. 4 le parole da «un Amministratore» fino a «funzionari regionali» sono sostituite con le seguenti: «un commissario e due sub commissari che svolgono le funzioni dei rispettivi Consigli di amministrazione individuati anche tra i dirigenti e funzionari regionali»;

b) al comma 1-*bis* dell'art. 4 le parole «All'Amministratore unico» sono sostituite con le seguenti: «Al commissario».



Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 27 settembre 2016

Il presidente: D'ALFONSO

(*Omissis*).

16R00517

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 settembre 2016, n. 20.

Disposizioni per favorire l'economia. Disposizioni varie.

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 43 del 7 ottobre 2016*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ECONOMIA

Art. 1.

Internalizzazione del Fondo etico della Regione siciliana

1. Il Fondo etico della Regione siciliana e il Comitato regionale per il microcredito, rispettivamente previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 25 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi e alle relative funzioni provvede, dalla cessazione di cui al comma 2, il Dipartimento regionale delle finanze e del credito, secondo le modalità già indicate, per quanto direttamente applicabili, dal decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 349 del 19 ottobre 2010 e dalle vigenti direttive del soppresso Comitato, fatte salve le modifiche e le integrazioni eventualmente necessarie, da apportarsi con decreto del dirigente generale e nei limiti delle risorse residue in applicazione dei successivi articoli 7, 8, 9 e 10.

2. L'importo corrispondente al saldo contabile del Fondo etico è versato in entrata del bilancio della Regione nell'anno 2016 alla cessazione della convenzione in essere col soggetto gestore del Fondo stesso.

3. Una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 2, determinata in 3.580 migliaia di euro, è destinata all'esercizio delle funzioni in materia di microcredito attribuite al Dipartimento regionale delle finanze e del credito ai sensi del comma 1.

4. L'assessore regionale per l'economia relaziona annualmente alla Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana sull'esercizio delle funzioni di microcredito attribuite al dipartimento regionale delle finanze e del credito ai sensi del comma 1.

Art. 2.

Complessi termali di Sciacca e di Acireale

1. Al fine di portare progressivamente ad unità i complessi termali di Sciacca e Acireale, la Regione siciliana, per consentire la programmazione e l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del turismo termale finalizzati alla promozione economica ed alla coesione sociale e territoriale, è autorizzata all'acquisto di beni immobili e di diritti reali su beni immobili di proprietà delle società «Terme di Acireale S.p.A.» e «Terme di Sciacca S.p.A.», entrambe in stato di liquidazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il ragioniere generale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 2016, ad effettuare operazioni finanziarie per un importo non superiore complessivamente a 18.900 migliaia di euro.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in 1.296 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 ed in 1.184 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 50, Programma 2, capitolo 900002, per il rimborso della quota capitale e della Missione 50, Programma 1, capitolo 214903 per la quota interessi, così come specificati nella tabella sottostante:

ANNO	INTERESSI	CAPITALE
2017	euro 655.119,92	euro 640.677,96
2018	euro 542.974,50	euro 640.677,96

4. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 sono apportate le seguenti variazioni per gli importi, in migliaia di euro, di seguito specificati:

	Anno 2017	Anno 2018
Missione 50, Programma 2, capitolo 900002	+641	+641
Missione 50, Programma 1, capitolo 214903	-641	-641



5. L'Assessorato regionale dell'economia può concedere in concessione la coltivazione del giacimento in uno, con tutti o parte dei beni immobili afferenti il complesso termale facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione siciliana, al comune nel cui territorio ricade il complesso termale per lo sfruttamento attraverso soggetti da selezionare con procedure di evidenza pubblica.

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10

1. L'art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Proventi della vendita dei biglietti di ingresso*). — 1. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso dei luoghi della cultura, fino ad una quota massima del trenta per cento, sono destinati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per la realizzazione degli interventi di sicurezza, di conservazione, di vigilanza o di valorizzazione dei siti, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche delle strutture di pertinenza.

2. Sono fatte salve, fino alla data di relativa scadenza, le convenzioni stipulate con i comuni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le obbligazioni assunte per gli anni 2015 e precedenti, nei confronti dei comuni sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, trovano copertura nelle economie realizzate a valere sulle risorse stanziare, con destinazione vincolata (Missione 5, Programma 2, capitolo 377345) nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

4. Le obbligazioni assunte per gli anni 2016 e successivi, sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, trovano copertura nei limiti delle risorse di cui al comma 1, con priorità rispetto alla destinazione di cui al medesimo comma 1.»

Art. 4.

Interventi nel settore vitivinicolo

1. Parte dei proventi di cui all'art. 93 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 concernenti i diritti di reimpianto della Riserva regionale della Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è destinata nell'esercizio finanziario 2016, nel limite massimo di 1.900 migliaia di euro, al completamento dell'erogazione del contributo regionale integrativo previsto dall'art. 80, comma 27, della legge regionale del 12 maggio 2010, n. 11, come modificato dall'art. 12 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, in favore dei soggetti beneficiari, relativamente a progetti di promozione per attività riguardanti prodotti a denominazione di origine non a marchio commerciale nonché, nel limite

massimo di 1.100 migliaia di euro, al finanziamento delle attività volte alla diffusione ed alla conoscenza delle eccellenze nel settore viticolo, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria.

Art. 5.

Assegnazioni finanziarie in favore dei liberi Consorzi comunali

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, di 9.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) cui si provvede, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 18, Programma 1, capitolo 590403).

2. Nell'ambito delle risorse assegnate dopo il riparto, con riferimento all'art. 16 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, dopo le parole «studi musicali», sono aggiunte le parole «nonché per garantire la continuità dei rapporti di lavoro del personale a tempo determinato dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane ad integrazione dei contributi regionali previsti dall'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.»

3. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, è prevista una riserva di 1.500 migliaia di euro per l'assistenza ed il trasporto degli alunni e delle alunne diversamente abili.

4. L'art. 10 della legge regionale n. 8/2016 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche agli articoli 7 e 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e all'art. 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni ed alle ex province regionali

1. All'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «per l'anno finanziario 2011 e/o 2012 e/o 2013 e/o 2014» sono sostituite dalle parole «negli anni finanziari 2011-2015» e le parole «800 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «1.350 migliaia di euro»;

b) al comma 4 le parole «800 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «250 migliaia di euro»;

c) il comma 5 è soppresso;


d) al comma 15 dopo le parole «secondo l'ultimo censimento» sono aggiunte le parole «e ai comuni delle isole minori»;

e) al comma 20 le parole da «I criteri di riparto» fino a «contenimento della spesa» sono soppresse.

2. All'art. 27 della legge regionale n. 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e



successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 7.

Scuole dell'infanzia non statali

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2016, lo stanziamento di 2.400 migliaia di euro per le scuole dell'infanzia non statali (Missione 4, Programma 1, capitolo 373701).

2. L'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale definisce, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1, da erogare al fine di garantire priorità all'accoglienza gratuita degli alunni in condizioni disagiate per un massimo di due alunni per sezione.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie in materia di Consorzi di bonifica

1. Per far fronte alla crisi idrica del settore agricolo, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, di 3.480 migliaia di euro, al fine di ridurre gli aumenti sulle tariffe a carico degli agricoltori relative all'irrigazione nonché per assicurare la prosecuzione dell'erogazione dell'acqua (Missione 16 - Programma 1 - capitolo 155817).

Art. 9.

Istituto regionale vini e oli

1. Il contributo di cui al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2016, di 20 migliaia di euro.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, 8 e 9, pari complessivamente a 5.900 migliaia di euro, si fa fronte con parte delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 1.

Art. 11.

Disposizioni in materia di personale delle società partecipate

1. Il comma 2 dell'art. 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è sostituito dal seguente:


«2. Per il finanziamento di contratti di servizi aggiuntivi per l'affidamento alla società Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, di gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 2.700 migliaia di euro. I servizi aggiuntivi saranno svolti da personale interno o individuato nell'albo di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1.200 migliaia di euro annui per il triennio 2016-2018 si provvede, per l'esercizio finanziario 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32, comma 4, della legge regionale n. 3/2016 (Missione 1, Programma 3, capitolo 614201) e per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 73, comma 6, tabella G, della legge regionale n. 3/2016 (Missione 15, Programma, 3 capitolo 318110).

3. All'art. 61 della legge regionale n. 3/2016 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Al personale del Centro di ricerca e studi direzionali (CERISDI) del quale la Regione siciliana è socio fondatore, in servizio alla data del 30 giugno 2016, già destinatario delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come introdotte dalla legge regionale 25 maggio 1995, n. 47, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 nonché le disposizioni di cui all'art. 64 della legge regionale n. 21/2014.».

4. Al comma 4 dell'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, dopo le parole «le società di cui al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni» sono aggiunte le parole «nonché l'IRFIS FinSicilia S.p.A.».



5. All'art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le attività indicate al comma 2, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con decreto dell'assessore regionale per l'economia possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario.».

6. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, le parole «Sviluppo Italia Sicilia» sono sostituite dalle parole «Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. (SAS)».

Art. 12.

Modifica dell'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, in materia di finanziamento degli Istituti superiori di studi musicali

1. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, dopo le parole «istituti medesimi» sono aggiunte le parole «ed è effettuato in unica soluzione».

Art. 13.

Programmazione degli interventi per la tutela e lo sviluppo del territorio a valere sulle risorse FSC 2014-2020

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio nonché per favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente ed i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, è prevista la spesa di 26.000 migliaia di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse FSC 2014-2020, da destinare al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Art. 14.

Progetti relativi all'attuazione della programmazione comunitaria

1. Al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nei programmi PAC 2007-2013 e FEASR, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società e gli enti *in house* delle predette amministrazioni, gli enti pubblici economici e i concessionari statali o regionali di servizi pubblici e opere pubbliche nonché i soggetti privati beneficiari di regimi di aiuto titolari dei relativi progetti possono presentare all'ufficio regionale competente la relativa domanda di proroga fino al 30 giugno 2017, data entro la quale i progetti devono essere conclusi e rendicontati, secondo termini e modalità stabiliti dall'art. 15 della legge

regionale 17 maggio 2016, n. 8. Le polizze fideiussorie accese a garanzia dei suddetti progetti devono essere prorogate sino alla nuova scadenza.

Art. 15.

Modifica dell'art. 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 in materia di strumenti di attuazione della programmazione regionale unitaria

1. Il comma 3 dell'art. 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, è sostituito dal seguente:

«3. Le proposte concernenti i programmi operativi e ogni altro strumento di attuazione della programmazione regionale unitaria nonché le successive modifiche di carattere finanziario e di merito sono presentate dal Governo all'Assemblea regionale siciliana, sono esaminate dalla Commissione bilancio e dalle altre commissioni competenti e sottoposte all'Assemblea regionale siciliana che delibera con ordine del giorno.».

TITOLO II

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 16.

Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, sono sostituiti dai seguenti:

«1. I termini di cui al comma 78 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogati al 31 dicembre 2018.

2. I termini di cui al comma 79 dell'art. 11 della legge regionale n. 26/2012, per l'inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi n. 457/1978 e della legge n. 67/1988, sono prorogati al 31 dicembre 2018.

3. All'art. 47, comma 17, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole “30 giugno 2014” e “dal 1° luglio 2014” sono rispettivamente sostituite dalle parole “31 dicembre 2018” e “dal 1° gennaio 2019»».

Art. 17.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2, in materia di Confidi

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2, le parole «per il biennio 2013-2014» sono sostituite dalle parole «fino al 30 giugno 2018».



Art. 18.

Proroga di termini in materia di cooperative giovanili

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2015, n. 27, le parole «al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle parole «al 31 dicembre 2018».

Art. 19.

Disposizioni in materia di denuncia dei pozzi

1. Il termine finale previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo dell'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, recepito con modifiche dalla legge regionale 15 marzo 1994, n. 5, è differito al 31 dicembre 2017.

Art. 20.

Personale medico veterinario delle aziende sanitarie provinciali

1. Le aziende sanitarie provinciali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a trasformare l'equivalente delle somme della prevenzione vincolate per le attività dei servizi veterinari, convertendole in ore di incarico a tempo indeterminato da destinarsi paritariamente ai medici veterinari specialisti ambulatoriali operanti presso le stesse con incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 19 dell'Accordo collettivo nazionale del 17 dicembre 2015, secondo la ripartizione operata su base provinciale nella nota del Dipartimento regionale delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico prot. Servizio 8, n. 64352 del 12 agosto 2015.

Art. 21.

Modifica dell'art. 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in materia di rappresentanze degli organi degli enti vigilati

1. Il comma 4 dell'art. 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come sostituito dal comma 7 dell'art. 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è sostituito dal seguente:

«4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti del consiglio di amministrazione, ciascun assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza, mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi 60 giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.»

Art. 22.

Modifica dell'art. 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, in materia di enti regionali

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, dopo le parole «non si applica» sono aggiunte le parole «al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'art. 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3/2016.

Art. 23.

Norme in materia di esposizione di merci ingombranti

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole «superiore a 100.000 abitanti;» sono aggiunte le parole «negli esercizi di vendita esclusiva di merci ingombranti, ai fini dell'individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta tale attività nelle medie strutture di vendita, non si considerano aree di vendita quelle adibite ad esposizione delle merci. Ai fini dell'applicazione della presente lettera, si considerano merci ingombranti le seguenti merci:

- 1) autoveicoli;
- 2) natanti.».


Art. 24.

Disposizioni in materia di personale delle società controllate dagli enti locali

1. I lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in modo continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, in liquidazione o in procedura concorsuale, ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge possono optare di transitare nel bacino di cui al comma 2 con apposita domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità.

2. È costituito in ogni ente locale l'elenco comunale di mobilità interaziendale regionale, con le finalità di cui al comma 3, al quale possono far domanda di inserimento i lavoratori di cui al comma 1.

3. I lavoratori iscritti nell'elenco di cui al comma 2 sono destinatari di attività formative al fine di favorire la riqualificazione professionale necessaria al reinserimento lavorativo.



4. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni.

5. I lavoratori iscritti nell'elenco di cui al comma 2 che rifiutino una proposta lavorativa dei soggetti di cui al comma 4 decadono dal diritto di permanenza nel suddetto bacino.

Art. 25.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, si interpreta nel senso che nel triennio 2016-2018 è sospeso l'ulteriore reclutamento dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 agosto 2014, n. 22.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 settembre 2016

CROCETTA

L'assessore regionale per l'economia: BACCEI


(Omissis).

16R00511

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-014) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 4 0 8 *

€ 3,00

